

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 novembre 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2007, n. 7.

Istituzione dell'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (area VdA)..... Pag. 2

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2007, n. 21.

Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale..... Pag. 3

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 40.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007 Pag. 15

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2007, n. 23.

Disciplina in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise Pag. 25

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2007, n. 7.

Istituzione dell'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (area VdA).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 21 del 22 maggio 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'agenzia

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è istituita l'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), di seguito denominata agenzia.

2. L'agenzia, ente strumentale della Regione, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. L'agenzia, riconosciuta secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1999, è sottoposta alla vigilanza della Regione, da attuarsi per il tramite dell'assessorato competente in materia di agricoltura.

3. L'agenzia è ente facente parte del comparto unico regionale ed il rapporto di lavoro del personale è regolato dai contratti collettivi regionali, stipulati ai sensi degli articoli 37 e seguenti della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), con esclusione del personale di cui all'art. 7, il cui rapporto di lavoro continua ad essere regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria.

Art. 2.

F u n z i o n i

1. L'agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore per la Regione, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, della commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005, del consiglio, del 21 giugno 2005, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR.

2. L'agenzia, in relazione alle misure finanziate o cofinanziate dal FEAGA e dal FEASR, svolge le funzioni di seguito elencate:

a) autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l'importo da erogare ai beneficiari conformemente alla normativa comunitaria, compresi i controlli amministrativi e in loco, recupero delle somme irregolarmente percepite ed irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

b) esecuzione dei pagamenti;

c) contabilizzazione dei pagamenti.

3. L'agenzia fornisce all'AGEA, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 165/1999, tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla commissione europea e trasmette le prescritte rendicontazioni periodiche, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 165/1999. L'agenzia trasmette inoltre, con cadenza annuale, alla presidenza della regione e alla competente commissione consiliare, per il tramite dell'assessorato competente in materia di agricoltura, una relazione sull'attività svolta.

4. All'agenzia possono essere inoltre affidate le funzioni di esecuzione dei pagamenti, di contabilizzazione e controllo per ogni altro aiuto regionale destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale e, più in generale, al sostegno delle attività economiche, secondo la normativa vigente. I rapporti reciproci derivanti dall'attribuzione delle predette funzioni, ivi compresi i compensi dovuti per la gestione, sono disciplinati da apposita convenzione.

5. Per l'esercizio delle funzioni attribuitele, l'agenzia si avvale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 165/1999, dei dati e dei servizi dell'AGEA, del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), del sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e di ogni altro servizio che possa essere di ausilio o di supporto.

6. L'agenzia può stipulare apposite convenzioni con i centri autorizzati di assistenza agricola per l'espletamento delle attività di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 165/1999.

Art. 3.

Organi. Direttore

1. Sono organi dell'agenzia il direttore e il collegio dei revisori.

2. Il direttore è nominato con deliberazione della giunta regionale tra soggetti dotati di comprovata esperienza e competenza in materia di organizzazione ed amministrazione appartenenti alla qualifica unica dirigenziale dell'amministrazione regionale o di altri enti del comparto unico regionale o, se esterni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 45/1995.

3. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato, nel quale sono disciplinati la durata, non superiore a cinque anni, i casi di risoluzione anticipata e il trattamento economico, definito dalla giunta regionale nella deliberazione di nomina. L'incarico di direttore è incompatibile con la titolarità di cariche pubbliche elettive.

4. Il conferimento dell'incarico di direttore a dipendenti dell'Amministrazione regionale o di altri enti del comparto unico regionale determina il collocamento in aspettativa non retribuita per l'intera durata dell'incarico.

5. Il direttore è il legale rappresentante dell'agenzia e ne assicura il funzionamento, adottando ogni atto inerente alla gestione tecnica, amministrativa e contabile della quale è responsabile. In particolare, il direttore:

a) adotta i regolamenti interni di organizzazione e di contabilità, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto stabilito dalla presente legge;

b) propone la dotazione organica dell'agenzia all'approvazione della giunta regionale per il tramite dell'assessorato competente in materia di agricoltura;

c) adotta il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo, trasmettendoli per l'approvazione alla giunta regionale, per il tramite dell'assessorato competente in materia di agricoltura;

d) adotta i provvedimenti di spesa afferenti alla gestione delle risorse destinate all'agenzia.

Art. 4.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, nominati tra gli iscritti al registro dei revisori contabili con deliberazione della giunta regionale.

2. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni. I compensi spettanti ai revisori sono stabiliti nella deliberazione di nomina.

3. Al collegio dei revisori spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'agenzia.

Art. 5.

Bilancio e contabilità

1. Il bilancio di funzionamento dell'agenzia ha durata annuale; esso inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'esercizio finanziario, riferito alla gestione delle risorse di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), inizia il 16 ottobre di ogni anno e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.

3. I conti annuali riferiti all'attività dell'agenzia in qualità di organismo pagatore sono certificati con le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 165/1999.

Art. 6.

Risorse finanziarie

1. Costituiscono entrate proprie dell'agenzia:

a) le somme destinate all'agenzia dall'Unione europea e dallo Stato per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore, nonché i rimborsi forfetari da parte del FEAGA destinati al funzionamento della struttura dell'organismo pagatore;

b) il contributo ordinario regionale per il funzionamento dell'agenzia;

c) le somme assegnate dalla Regione a titolo di compenso in relazione alle ulteriori funzioni eventualmente affidate all'agenzia ai sensi dell'art. 2, comma 4.

2. Non costituiscono entrate proprie dell'agenzia e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, statale e regionale:

a) le somme assegnate all'agenzia dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione da erogare a terzi a titolo di aiuto premio o contributo, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria vigente;

b) le somme assegnate all'agenzia dalla Regione per le finalità di cui all'art. 2, comma 4;

c) gli importi derivanti dai recuperi e dalle sanzioni direttamente applicati ai sensi della normativa vigente.

3. Le somme di cui al comma 2 sono gestite su distinti conti infruttiferi intestati all'agenzia rispettivamente con la dicitura aiuti comunitari e aiuti di Stato da tenersi in contabilità speciali presso l'istituto di credito, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, al quale sono assegnate le funzioni di tesoreria.

Art. 7.

Dotazione organica e strumentale

1. In sede di prima applicazione e per non oltre due anni dall'istituzione dell'agenzia, la giunta regionale assicura la dotazione di beni necessari all'avvio dell'attività dell'agenzia; provvede, inoltre, con le modalità da essa stabilite, alla copertura della dotazione organica, anche mediante inquadramento del personale impiegato presso l'assessorato competente in materia di agricoltura per lo svolgimento di compiti inerenti al funzionamento dell'agenzia, il cui rapporto di lavoro resta regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more del riconoscimento di cui all'art. 1, comma 2, la Regione individua l'agenzia quale organismo di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1999.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato, per l'anno 2007, in euro 500.000 e in euro 1.100.000 annui, a decorrere dall'anno 2008.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.1.2. (Istituzioni diverse).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione, della spesa dei bilanci di previsione per l'anno 2007 e per il triennio 2007/2009:

a) nell'obiettivo programmatico 1.2.3. (personale per interventi di settore), al capitolo 42365 (spese per il personale assunto con contratto aziendale degli impiegati ed operai forestali dipendenti della Regione autonoma Valle d'Aosta occupati nel settore agricolo), per euro 500.000, per l'anno 2007 e, per euro 800.000 annui, per gli anni 2008 e 2009;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.03. (interventi per l'incremento delle colture) al capitolo 42085 (contributi per interventi di promozione e pubblicità dei prodotti agro-alimentari - piano di sviluppo rurale 2000/2006) per euro 300.000 annui per gli anni 2008 e 2009.

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessorato regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 aprile 2007.

CAVERI

07R0360

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2007, n. 21.

Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 16 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge definisce gli strumenti di programmazione finanziaria e disciplina l'ordinamento contabile della Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 4 dello statuto speciale di autonomia.

Art. 2.

Principi dell'ordinamento contabile della Regione

1. L'ordinamento contabile della Regione si fonda su principi volti a:

a) consentire alla politica finanziaria della Regione di concorrere con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Unione europea;

b) conferire chiarezza e trasparenza ai documenti contabili al fine di offrire la massima comprensione dei fatti contabili ed economici riguardanti l'attività della Regione;

c) porre in essere gli strumenti per riscontrare il grado di efficacia ed efficienza dei processi di acquisizione e di impiego delle risorse;

d) rispettare la distinzione tra il ruolo di direzione politica e quello di gestione amministrativa, affidato alla responsabilità della dirigenza;

e) applicare le forme di delegificazione, semplificazione e accelerazione delle procedure.

Art. 3.

Principi di bilancio

1. Il bilancio di previsione della Regione è redatto nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) annualità: l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, il quale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale data non possono effettuarsi accertamenti d'entrata e impegni di spesa, nonché operazioni di cassa, riferiti all'anno precedente;

b) unità: tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in un unico bilancio; le entrate confluiscono in una massa unica e indistinta che finanzia l'intero ammontare delle spese, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo particolari eccezioni disposte con legge;

c) universalità: tutte le entrate e tutte le spese, anche se di piccola entità, sono iscritte nel bilancio; sono vietate le gestioni fuori bilancio, salvo specifiche autorizzazioni legislative;

d) integrità: tutte le entrate sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione, e di eventuali altre spese ad esse connesse, e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro intero ammontare senza essere ridotte delle entrate correlative;

e) specificazione: le entrate e le spese non possono essere previste cumulativamente nel loro insieme, ma analiticamente;

f) veridicità: le previsioni sono iscritte nel bilancio in modo da evitare qualsiasi artificio che tenda a sopravvalutare o sottovalutare gli stanziamenti;

g) chiarezza: il bilancio deve risultare di facile lettura e comprensione da parte dei cittadini, nei limiti imposti dalle regole contabili;

h) pareggio finanziario: il bilancio prevede la perfetta corrispondenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese;

i) confrontabilità: il bilancio è redatto secondo le classificazioni internazionali previste per il sistema pubblico e in modo da rendere confrontabili le entrate e le spese relative a più esercizi finanziari;

j) pubblicità: il bilancio è portato a conoscenza della comunità regionale.

Capo II

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 4.

Strumenti di programmazione finanziaria regionale

1. La programmazione finanziaria si esplica attraverso l'adozione dei seguenti documenti:

a) il documento di programmazione economico-finanziaria regionale;

b) la relazione politico-programmatica regionale;

c) l'eventuale legge strumentale alla manovra di bilancio;

d) la legge finanziaria;

e) il bilancio pluriennale e il bilancio annuale.

Art. 5.

Documento di programmazione economico-finanziaria regionale

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, di seguito denominato DPEFR, è un atto di indirizzo per la manovra finanziaria di bilancio pluriennale e annuale.

2. Il DPEFR contiene:

a) il quadro economico di sintesi per macro aggregati;

b) il quadro delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e stimate in coerenza con l'andamento economico regionale e del Paese;

c) l'indicazione dei vincoli e delle compatibilità delle politiche regionali derivanti da quelle comunitarie e statali, nonché dagli indirizzi e dalle scelte contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato;

d) gli indirizzi per la gestione delle spese relative al funzionamento della Regione, degli enti e aziende dipendenti dalla Regione e delle autonomie locali;

e) la definizione delle priorità di intervento per le politiche di settore e intersettoriali;

f) la stima del fabbisogno finanziario complessivo;

g) gli indirizzi per l'eventuale variazione delle entrate.

3. Il DPEFR è inviato al consiglio delle autonomie locali che esprime il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della giunta regionale.

4. Il DPEFR è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 6.

Esame consiliare degli strumenti di programmazione finanziaria regionale

1. La giunta regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, presenta il DPEFR al consiglio regionale che ne discute i contenuti e lo approva. Decorso il termine del 1° ottobre successivo e in assenza di determinazioni del consiglio, la giunta regionale presenta comunque i documenti di cui al comma 2.

2. La giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al consiglio regionale la relazione politico-programmatica regionale, di seguito denominata RPPR, il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale. Entro lo stesso termine, la giunta può presentare il disegno di legge strumentale alla manovra di bilancio con i contenuti previsti dall'art. 8.

3. Il consiglio regionale esamina e approva la RPPR e i disegni di legge di cui al comma 2 nella sessione di bilancio. Il consiglio regionale disciplina con il proprio regolamento interno lo svolgimento della sessione di bilancio.

4. La giunta regionale presenta, in allegato ai documenti di cui al comma 2, il progetto di programma operativo di gestione, di seguito denominato POG, previsto dall'art. 28. Tale progetto, pur non essendo oggetto di approvazione consiliare, è coordinato nell'ambito dei lavori della sessione di bilancio.

5. Il consiglio regionale, nell'ambito dei poteri di indirizzo e controllo nei confronti della giunta regionale, verifica l'attuazione degli ordini del giorno approvati durante le sessioni di bilancio.

Art. 7.

Relazione politico-programmatica regionale

1. La RPPR è un atto di indirizzo dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale.

2. La RPPR è articolata in tre parti:

a) la prima parte contiene:

1) l'aggiornamento della situazione e delle tendenze del sistema economico regionale, con particolare riferimento allo sviluppo del reddito, all'occupazione, anche in un'ottica di genere, e alla bilancia commerciale;

2) le valutazioni sullo sviluppo economico e sociale della comunità e del territorio regionale;

b) la seconda parte contiene:

- 1) il quadro economico-finanziario di riferimento, con la stima delle risorse disponibili nel triennio;
- 2) analisi delle fonti finanziarie, ivi incluse quelle a destinazione vincolata;
- 3) la descrizione degli obiettivi riferiti alle finalità e funzioni di bilancio e le azioni programmatiche per realizzare gli stessi;
- 4) gli indirizzi per la programmazione delle attività relative alle unità di bilancio;

c) la terza parte contiene:

- 1) gli indirizzi per le attività proprie della Regione, nonché gli indirizzi per le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, delle autonomie locali e funzionali relativamente alle funzioni delegate dalla Regione, e di ogni altro soggetto operante sul territorio regionale quando oggetto di finanziamento regionale;
- 2) ove la giunta lo ritenga, la descrizione degli obiettivi e delle azioni programmatiche da compiere in attuazione di politiche organiche trasversali rispetto all'articolazione del bilancio e la relativa dotazione di risorse finanziarie.
3. La RPPR è coordinata, anche successivamente all'avvenuta presentazione, con la legge strumentale alla manovra di bilancio approvata dal consiglio regionale e con gli stanziamenti approvati con la legge finanziaria.

Art. 8.

Legge strumentale alla manovra di bilancio

1. Al fine di dare attuazione alla RPPR, con la legge strumentale alla manovra di bilancio possono essere disposte modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio. Le disposizioni contenute nella legge devono avere effetti economici, finanziari e contabili e devono essere altresì coordinate con le priorità di intervento previste nel DPEFR.
2. I nuovi interventi previsti dalla legge di cui al comma 1 sono ammissibili limitatamente alle fattispecie che trovino nella legislazione vigente un adeguato quadro generale di riferimento normativo, rimanendo escluse le fattispecie che, per oggetto o complessità, necessitano di nuova disciplina normativa organica. I destinatari degli interventi sono, di norma, prevedibili solo a livello settoriale o di tipologie omogenee.
3. Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9.

Legge finanziaria

1. In attuazione degli indirizzi del DPEFR, e coerentemente con le indicazioni della RPPR, la legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e, per il medesimo periodo, provvede:
 - a) alle variazioni delle aliquote e alle altre misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione;
 - b) alla determinazione dell'ammontare delle previsioni di entrata;
 - c) all'autorizzazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui o emissione di buoni ordinari regionali, prevedendone le condizioni generali;
 - d) a disporre gli opportuni rifinanziamenti o definanziamenti di unità di bilancio, in misura adeguata per garantire nella fase gestionale lo svolgimento delle attività e l'attuazione degli interventi, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative dell'amministrazione regionale nell'assunzione degli impegni di spesa;
 - e) alla modulazione delle quote di spese pluriennali;
 - f) all'accantonamento ai fondi globali delle risorse necessarie per far fronte alla copertura dei provvedimenti legislativi di cui si prevede il perfezionamento dopo l'approvazione del bilancio;
 - g) alla determinazione degli stanziamenti degli altri fondi previsti agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

Art. 10.

Altre leggi di spesa

1. Le leggi che autorizzano spese ne indicano l'ammontare complessivo e la quota a carico di ciascun esercizio, compatibilmente con il quadro di riferimento stabilito dal bilancio pluriennale.
2. Qualora la legge preveda la costituzione di nuovi modelli organizzativi esterni all'amministrazione regionale, tale previsione deve essere sorretta da un'analisi dei costi e dei benefici e da valutazioni tecniche ed economiche che ne dimostrino la convenienza.

Art. 11.

Leggi di spesa pluriennale

1. Le leggi regionali che comportano spese a carattere pluriennale si distinguono, in funzione delle cause da cui deriva la pluriennalità della spesa, in:
 - a) leggi che autorizzano spese per attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente;
 - b) leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi;
 - c) leggi che autorizzano limiti d'impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali.
2. Le leggi che autorizzano attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire rinviando alla legge finanziaria la determinazione dell'entità della relativa spesa.
3. Le leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi indicano l'ammontare complessivo della spesa prevista per l'intera opera, programma o intervento e la quota a carico di ciascun esercizio.
4. Le leggi che autorizzano limiti d'impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali stabiliscono il numero delle annualità e l'ammontare della quota a carico di ciascun esercizio.

Art. 12.

Bilancio pluriennale e bilancio annuale

1. Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale possono essere rappresentati in un unico documento, nel quale il totale delle entrate e delle spese effettive e il totale generale delle entrate e delle spese comprendenti anche le partite di giro, sono approvati distintamente.
2. Il bilancio, pluriennale e annuale, è costituito dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa, secondo le classificazioni di cui agli articoli 15 e 16, e dal quadro generale riassuntivo che riporta i totali delle entrate e delle spese per titoli e per finalità.
3. Le previsioni del bilancio pluriennale e annuale sono formulate in termini di competenza e articolate, sia per l'entrata sia per la spesa, in unità di bilancio costituenti le unità fondamentali di bilancio.
4. Per ciascuna unità di bilancio di entrata e di spesa, come individuate rispettivamente dagli articoli 15, comma 4, e 16, comma 5, il bilancio pluriennale e annuale indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce.
5. Tra le entrate o le spese di cui al comma 4 è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.
6. In apposito riquadro sono esposti i seguenti valori:
 - a) risparmio pubblico;
 - b) indebitamento o accreditamento netto;
 - c) ammontare delle risorse vincolate;
 - d) ricorso al mercato per la copertura di spese di competenza dell'anno di riferimento;
 - e) pareggio finanziario.
7. Nel riquadro previsto al comma 6 è, inoltre, data dimostrazione del rispetto dei seguenti limiti e principi:
 - a) pareggio economico;

b) limite di indebitamento indicato nell'art. 24, comma 2.

8. Le previsioni di spesa di cui al comma 4 costituiscono il limite per le autorizzazioni di impegno.

Art. 13.

Bilancio pluriennale

1. La Regione predispone un bilancio pluriennale della durata di un triennio.

2. Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in ciascuno dei relativi esercizi sia in base alla vigente legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi provvedimenti legislativi e a tale fine indica analiticamente per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa le quote relative ai singoli esercizi.

3. Il bilancio pluriennale costituisce anche la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri.

4. Al bilancio pluriennale è allegato l'elenco delle spese pluriennali che si estendono oltre il triennio suddivise per annualità di accensione.

Art. 14.

Bilancio annuale

1. Il bilancio annuale è costituito da:

- a) uno stato di previsione delle entrate;
- b) uno stato di previsione delle spese;
- c) un quadro generale riassuntivo.

2. Il bilancio annuale è corredato di prospetti che riportano:

- a) le assegnazioni di risorse a destinazione di spesa vincolata di cui all'art. 23;
- b) le spese finanziate con il ricorso al mercato finanziario;
- c) gli accantonamenti a fondo globale, di parte corrente e di parte capitale, suddivisi in relazione all'oggetto.

3. Al bilancio annuale sono allegati:

- a) l'elenco delle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti;
- c) l'elenco delle unità di bilancio con l'indicazione delle norme sostanziali che autorizzano la spesa.

Art. 15.

Classificazione delle entrate

1. Le entrate della Regione sono ripartite in titoli, categorie e unità di bilancio.

2. Il titolo classifica le entrate secondo la loro fonte.

3. Le categorie suddividono le entrate secondo la natura dei cespiti.

4. Le unità di bilancio rappresentano il livello elementare dell'entrata. Esse individuano un raggruppamento omogeneo di entrate caratterizzate dal cespito comune.

5. I titoli e le categorie sono individuati nell'allegato A alla presente legge.

Art. 16.

Classificazione delle spese

1. Le spese della Regione sono ripartite in finalità, funzioni, titoli e unità di bilancio.

2. Le finalità esprimono la destinazione delle risorse in relazione agli ambiti generali di intervento della Regione e in relazione al funzionamento della medesima. Gli ambiti generali di intervento rappresentano i bisogni di sviluppo economico e sociale della Comunità regionale, nonché di tutela del territorio.

3. Le funzioni esprimono i settori di intervento in cui si articola il perseguimento delle finalità. Le funzioni si suddividono in un numero di unità di bilancio adeguato alla rappresentazione dei bisogni specifici della comunità e del territorio regionale.

4. Il titolo classifica le spese per natura.

5. Le unità di bilancio rappresentano il livello elementare della spesa. Ciascuna unità di bilancio individua un raggruppamento di attività destinate a soddisfare il medesimo bisogno della comunità o del territorio regionale. Per garantire la confrontabilità, la classificazione in unità di bilancio è mantenuta tendenzialmente costante nel tempo.

6. A fini conoscitivi è data evidenza, nell'ambito di ciascuna unità di bilancio, dell'ammontare delle risorse libere e di quelle costituenti rigidità di bilancio, con riferimento alle autorizzazioni pregresse di limiti d'impegno.

7. Le finalità, le funzioni e i titoli sono individuati nell'allegato A alla presente legge.

Art. 17.

Fondi globali

1. In apposita unità di bilancio sono individuate le risorse destinate alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

2. Le risorse di cui al comma 1 non sono riportate nel programma operativo di gestione previsto dall'art. 28.

Art. 18.

Fondi di riserva

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti i seguenti fondi di riserva:

- a) fondo di riserva per le spese impreviste;
- b) fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
- c) fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti;
- d) fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale.

2. I fondi elencati alle lettere a), b) e c) sono distinti tra spese correnti e spese in conto capitale.

3. Il fondo per le spese impreviste è utilizzato per far fronte a spese inderogabili e non procrastinabili contemplate dalla legislazione vigente, ma non prevedibili all'atto dell'adozione della legge di approvazione del bilancio.

4. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, con deliberazione dispone il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio.

5. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è destinato a integrare gli stanziamenti, rivelatisi insufficienti, delle unità di bilancio afferenti a spese obbligatorie relative agli oneri del personale, agli oneri per ammortamenti derivanti dal ricorso al mercato finanziario, ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, ai fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione, nonché a spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione delle entrate.

6. L'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio.

7. Il fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti è utilizzato al fine di provvedere al pagamento di residui passivi di parte corrente e di parte capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto.

8. L'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e la loro reiscrizione nelle appropriate unità di bilancio.

9. Il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi e dei contratti integrativi di ente.

10. L'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previa deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio.

11. L'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il trasferimento delle somme che i contratti collettivi del personale regionale assegnano al fondo per la contrattazione integrativa.

Art. 19.

Fondi per interventi a finanziamento comunitario

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti, in apposite unità di bilancio distinte in spese correnti e spese d'investimento, i fondi per interventi a finanziamento comunitario.

2. I fondi sono finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei programmi e nei progetti sottoposti all'approvazione degli organi comunitari o da questi già approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi, nonché all'adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi già iscritti in bilancio.

3. Relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, la disponibilità dei fondi costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali.

4. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previa valutazione degli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, con deliberazione individua annualmente:

a) la quota dei fondi da destinare alla copertura di programmi e progetti già presentati;

b) la quota dei fondi da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario;

c) la quota dei fondi da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, sebbene non inserito nei programmi e progetti di cui alle lettere a) e b), nonché i relativi interventi;

d) la quota dei fondi da riservare all'adeguamento, ai sensi del comma 7, del cofinanziamento regionale di programmi e progetti già iscritti a bilancio.

5. Relativamente agli interventi costituenti il parco-progetti di cui al comma 4, lettera c), con decreto dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è disposta l'iscrizione degli stanziamenti relativi nelle appropriate unità di bilancio, mediante prelevamento dai fondi previsti al comma 1.

6. A seguito dell'approvazione da parte degli organi comunitari e statali dei programmi e dei progetti di cui al comma 4, lettere a), b) e d), con decreto dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono iscritte nel bilancio le entrate e le spese ivi previste, ed è disposto il prelevamento della quota di cofinanziamento regionale per l'intera estensione temporale del piano finanziario, approvato dallo Stato e dalla Unione europea.

7. In caso di modifica ai piani finanziari afferenti a programmi e progetti comunitari già iscritti nel bilancio regionale, con decreto dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono disposti i necessari adeguamenti, utilizzando, ove necessario, le risorse di cui al comma 4, lettera d).

8. Per le finalità previste dai commi 5, 6 e 7, la deliberazione della giunta regionale di cui al comma 4 conserva i propri effetti fino all'approvazione della deliberazione relativa all'anno successivo.

Art. 20.

Fondi per interventi a finanziamento statale

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti, in apposite unità di bilancio distinte in spese correnti e spese d'investimento, i fondi per interventi a finanziamento statale.

2. I fondi sono finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei programmi e nei progetti sottoposti all'approvazione degli organi statali o da questi già approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi, nonché all'adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi già iscritti in bilancio.

3. Relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, la disponibilità dei fondi costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi statali.

4. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previa valutazione degli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, con deliberazione, individua annualmente:

a) la quota dei fondi da destinare alla copertura di programmi e progetti già presentati;

b) la quota dei fondi da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento statale.

5. A seguito dell'approvazione da parte degli organi statali dei programmi e dei progetti di cui al comma 4, con decreto dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono iscritte nel bilancio le entrate e le spese ivi previste, ed è disposto il prelevamento della quota di cofinanziamento regionale per l'intera estensione temporale del piano finanziario, approvato dallo Stato.

6. Per le finalità previste dal comma 5, la deliberazione della giunta regionale di cui al comma 4, conserva i propri effetti fino all'approvazione della deliberazione relativa all'anno successivo.

Art. 21.

Fondi per interventi intersettoriali

1. I fondi per interventi intersettoriali sono istituiti con legge regionale.

2. Con deliberazione della giunta regionale sono individuate annualmente le quote dei fondi da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti alla gestione delle quote medesime, ed è disposto il prelevamento delle somme dai fondi e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio.

Art. 22.

Fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 110/2002

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale è iscritto, in un'apposita unità di bilancio, il fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), al fine di erogare incentivi alle imprese secondo la normativa regionale di settore.

2. Per la gestione delle risorse afferenti al fondo di cui al comma 1, si adottano le procedure previste dall'art. 21, comma 2.

Art. 23.

Risorse assegnate alla Regione

1. Le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso in cui i provvedimenti normativi dispongano espressamente in contrario.

2. Nei casi di assegnazioni di risorse a destinazione vincolata, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate.

3. La Regione ha facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle a essa assegnate per uno scopo determinato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nell'esercizio immediatamente successivo.

4. Qualora le assegnazioni di risorse di cui al presente articolo attengano a spese ripartite in annualità, possono essere autorizzati, con decorrenza dall'esercizio in cui i provvedimenti di assegnazione vengono comunicati alla Regione, limiti d'impegno di importo e di durata corrispondente a quelli delle assegnazioni predette.

Art. 24.

Ricorso al mercato finanziario

1. Il ricorso al mercato finanziario da parte della Regione può essere autorizzato esclusivamente con la legge finanziaria, o con successiva legge di assestamento del bilancio di previsione, al fine di provvedere alla copertura di spese di investimento.

2. L'importo complessivo annuale delle rate di ammortamento per capitale e interessi derivante dal ricorso al mercato finanziario non può superare il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti da tributi propri e dalle compartecipazioni di tributi erariali previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

3. I contratti definitivi dei mutui sono determinati, sulla base degli impegni assunti, in relazione alle esigenze di cassa dell'amministrazione regionale.

4. Ai fini di garantire il puntuale pagamento delle rate di ammortamento derivanti dal ricorso al mercato finanziario e degli strumenti derivati, l'amministrazione regionale rilascia all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'art. 49 dello statuto speciale di autonomia.

5. Ai fini della gestione delle entrate, l'accertamento delle somme riferite a spese finanziate con il ricorso al mercato finanziario può essere effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 326/2003.

Art. 25.

Gestioni fuori bilancio della Regione

1. In ottemperanza ai principi di unità e universalità del bilancio, sono vietate le gestioni fuori bilancio della Regione.

2. Con legge regionale possono essere eccezionalmente autorizzate le seguenti tipologie di gestioni fuori bilancio:

a) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni da parte degli associati;

b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni regionali e da rientri;

c) gestioni le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi;

d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione a esigenze specifiche e comprovate, qualora le caratteristiche dell'istruttoria e la natura del procedimento di spesa non siano compatibili con i meccanismi ordinari di erogazione della spesa pubblica.

3. Sulle gestioni indicate al comma 2, il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato), e successive modifiche.

Art. 26.

Esercizio provvisorio

1. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese, nei limiti di cui all'art. 30, sulla base del bilancio presentato al consiglio regionale.

2. Nel caso in cui il bilancio non sia ancora stato presentato al consiglio, ovvero sia stato da questo respinto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio pluriennale approvato e sue successive variazioni, avuto riguardo all'esercizio di riferimento.

Art. 27.

Autonomia contabile del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale dispone per l'esercizio delle proprie funzioni di un bilancio autonomo gestito in conformità alle norme stabilite dal regolamento interno.

2. Le somme stanziare nel bilancio regionale per l'organizzazione e il funzionamento del consiglio regionale sono messe a disposizione del consiglio medesimo, su richiesta del suo Presidente, in una o più soluzioni.

Capo III

PROGRAMMA OPERATIVO DI GESTIONE

Art. 28.

Programma operativo di gestione

1. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale e annuale, approva il POG, tenendo conto degli indirizzi programmatici approvati dal consiglio regionale, e lo trasmette al consiglio stesso.

2. Il POG svolge la funzione di documento autorizzatorio della spesa.

3. Il POG è disciplinato dal regolamento di organizzazione, in coerenza con l'assetto organizzativo e l'articolazione delle responsabilità degli organi amministrativi ivi disciplinati.

4. Nel POG le unità di bilancio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono disaggregate in uno o più capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione, in relazione agli interventi da realizzare e agli obiettivi da perseguire, ivi inclusi quelli a carattere trasversale di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), numero 2).

5. Ogni capitolo è attribuito a un unico centro di responsabilità amministrativa.

6. Nel POG gli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni a destinazione vincolata sono iscritti in appositi capitoli.

7. Nel POG gli stanziamenti relativi alle leggi di spesa pluriennale di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), sono determinati avuto riguardo alle concrete capacità operative dell'amministrazione regionale nell'assunzione degli impegni di spesa; quelli relativi ai limiti d'impegno di cui alla lettera c) del medesimo articolo sono determinati nel rispetto dell'estensione della relativa autorizzazione pluriennale di spesa.

8. A decorrere dal 1° gennaio e sino alla deliberazione della giunta regionale che approva il POG è autorizzata in via provvisoria la gestione delle risorse, nei limiti previsti all'art. 30, sulla base dell'ultimo POG approvato e sue successive variazioni, avuto riguardo all'esercizio di riferimento.

9. Al POG sono allegati:

a) l'elenco delle spese obbligatorie;

b) l'elenco delle spese d'ordine;

c) l'elenco delle spese considerate impreviste.

10. Le variazioni al bilancio disposte con decreto dell'assessore alle risorse economiche e finanziarie di cui agli articoli 18, 19, 20 e 33 determinano anche le conseguenti variazioni al POG.

Art. 29.

Modifica del codice di finanza regionale

1. Con decreto dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è disposta la modifica del codice di finanza regionale dei capitoli di entrata e di spesa, fermo restando, nell'ambito della classificazione economica, il titolo al fine di adeguarlo al codice di bilancio previsto dai decreti ministeriali contenenti la codificazione del SIOPE, in attuazione dell'art. 28, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

2. Con decreto dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono altresì disposti storni all'interno della medesima unità di bilancio, anche provvedendo all'istituzione di nuovi capitoli, quando ciò risulti necessario al fine di allocare le risorse in relazione alla natura del debitore o del beneficiario, nel rispetto della codificazione SIOPE in attuazione dell'art. 28, comma 5, della legge n. 289/2002.

Art. 30.

Gestione provvisoria

1. Qualora il 1° gennaio la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, è autorizzata la gestione, in via provvisoria, delle risorse limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo del POG, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Capo IV

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 31.

*Stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio.
Economie di spesa e competenza derivata*

1. Le quote degli stanziamenti delle spese correnti non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economia di bilancio.

2. In deroga al comma 1, le quote degli stanziamenti delle spese correnti riferite a procedure di gara in via di espletamento, non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario, sono trasferite nelle appropriate unità di bilancio purché entro la chiusura dell'esercizio finanziario sia stata effettuata la prenotazione delle risorse.

3. Le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario sono trasferite nelle appropriate unità di bilancio purché entro la chiusura dell'esercizio stesso sia stata effettuata la prenotazione delle risorse.

4. Le quote trasferite ai sensi dei commi 2 e 3, non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economia di bilancio.

5. Le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste e dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, sia di parte corrente sia di parte capitale, non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economia di bilancio.

6. Le quote del fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e del fondo per l'assegnazione dei residui perenti, non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi.

7. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi ad assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi quelli per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, possono essere trasferite agli esercizi successivi sino a che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea, e ai relativi accertamenti d'entrata.

8. Le quote dei fondi per interventi a finanziamento comunitario e statale, qualora non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi.

9. Le somme trasferite oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio ai sensi dei commi precedenti costituiscono stanziamenti di competenza derivata, e si considerano provenienti dall'esercizio precedente a quello in cui le somme stesse sono trasferite.

10. Con deliberazione della giunta regionale sono iscritti, nelle corrispondenti unità di bilancio, gli stanziamenti trasferiti ai sensi del presente articolo.

Art. 32.

*Iscrizione di stanziamenti in corrispondenza
di assegnazioni statali e comunitarie*

1. Nei casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata di cui all'art. 23 non previsti nel bilancio, con deliberazione della giunta regionale è disposta l'iscrizione delle relative somme nelle appropriate unità di bilancio istituendo ove occorra nuove unità di bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sulle unità di bilancio dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 33.

*Variazione di stanziamenti relativi al ricorso
al mercato finanziario e alle partite di giro*

1. Con decreto dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono disposte:

a) le variazioni compensative tra gli stanziamenti delle unità di bilancio relativi al rimborso della quota capitale e quelli relativi alla quota interessi e oneri accessori, derivanti dal ricorso al mercato finanziario;

b) le variazioni di stanziamenti di unità di bilancio relativi a partite di giro di entrata e di spesa.

2. Con deliberazione della giunta regionale sono disposte le variazioni di stanziamenti di unità di bilancio rese necessarie in conseguenza delle operazioni finanziarie relative alla ristrutturazione totale o parziale del debito finanziario e degli strumenti derivati.

Art. 34.

Assestamento di bilancio

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la giunta regionale presenta al consiglio regionale un disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 12, anche con riferimento alle risultanze di rendiconto dell'esercizio precedente, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermo restando comunque l'equilibrio del bilancio.

2. Al documento di cui al comma 1 è allegato l'aggiornamento del POG.

3. Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina le modalità di esame e di approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio.

Art. 35.

Altre variazioni al bilancio

1. Ferme restando le autorizzazioni disposte con la presente legge ad apportare variazioni al bilancio pluriennale e al bilancio annuale con provvedimenti amministrativi, ogni altra variazione ai bilanci medesimi è disposta con legge regionale.

Capo V

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 36.

Fasi dell'entrata

1. Le fasi di gestione dell'entrata sono l'accertamento, la riscossione e il versamento.

Art. 37.

Accertamento

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata, mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, è:

- a) verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico;
- b) individuato il soggetto o i soggetti debitori;
- c) quantificata la somma da incassare;
- d) individuata la relativa scadenza.

Art. 38.

Riscossione e versamento

1. La riscossione costituisce la successiva fase di gestione dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere, o di altri eventuali incaricati della riscossione, delle somme dovute alla Regione.

2. La riscossione delle entrate è disposta mediante ordini di riscossione fatti pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione relativa all'affidamento del servizio di tesoreria.

3. Il tesoriere rilascia quietanza liberatoria delle somme versate e provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta d'incasso, nei termini stabiliti dalla convenzione, dai contratti, dalle leggi statali e regionali e dalle altre disposizioni che regolano la materia.

4. L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.

Art. 39.

Residui attivi

1. Le entrate accertate nelle scritture contabili e non rimosse entro il termine dell'esercizio rappresentano i residui attivi da iscrivere nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario.

2. Le somme da conservarsi in conto residui attivi sono accertate con decreto dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e sono mantenute nelle scritture contabili fino a quando non vengano riconosciute di dubbia o difficile esazione ovvero assolutamente inesigibili.

3. Al fine di una economica gestione delle scritture contabili i residui attivi di importo non superiore a cinquanta euro sono automaticamente eliminati dalle scritture medesime in sede di chiusura d'esercizio.

4. L'importo di cui al comma 3 può essere modificato con decreto del Presidente della Regione.

Capo VI

GESTIONE DELLE SPESE

Art. 40.

Prenotazione delle risorse

1. La prenotazione delle risorse è l'atto con il quale il soggetto autorizzato dal POG appone un vincolo provvisorio sulle risorse relative a procedure in via di espletamento, a fronte di una spesa presuntivamente determinata.

2. La prenotazione delle risorse non è necessaria quando il beneficiario, il *quantum* e l'oggetto dell'intervento sono individuati dalla legge.

Art. 41.

Fasi della spesa

1. Le fasi di gestione della spesa sono: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento.

Art. 42.

Impegno della spesa

1. Gli impegni della spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza dell'esercizio in corso.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge o a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione scada entro il termine dell'esercizio.

Art. 43.

Assunzione di impegni sugli esercizi futuri

1. Per le spese d'investimento autorizzate da leggi di spesa pluriennale possono essere stipulati contratti o assunte obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva autorizzata dalla legge.

2. Per le spese correnti possono essere stipulati contratti o assunte obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva autorizzata dalla legge quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, oppure quando ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza.

3. Nel caso di obbligazioni assunte dalla Regione a norma dei commi 1 e 2 l'impegno può estendersi a più anni nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e del relativo allegato di cui all'art. 13, comma 4, fermo restando che formano impegni sugli stanziamenti di ciascun esercizio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

4. La legge finanziaria nella determinazione degli stanziamenti di bilancio tiene conto degli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

Art. 44.

Impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali

1. I contratti non sono soggetti ad approvazione.

2. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali è assunto a seguito della stipulazione del contratto.

3. Qualora la scelta del contraente avvenga tramite procedura diversa da quella aperta o ristretta, la stipulazione del contratto è subordinata all'acquisizione del parere di congruità reso secondo modalità disciplinate con apposito regolamento.

Art. 45.

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione della spesa consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare, del creditore e della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore.

2. Con apposito regolamento sono disciplinati i tempi, i modi e le responsabilità connessi alla liquidazione delle spese.

Art. 46.

Ordinazione della spesa

1. L'ordinazione consiste nell'ordine impartito al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa.

Art. 47.

Modalità di emissione ed estinzione dei titoli di spesa

1. Sui singoli capitoli, in conto competenza, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione, oltre che sullo stanziamento dell'esercizio di competenza, anche sulle quote trasferite dall'esercizio precedente ai sensi dell'art. 31, riportando sui medesimi titoli l'importo corrispondente a ogni singola imputazione.

2. Sui singoli capitoli, in conto residui, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione anche a somme provenienti da più esercizi, riportando sui medesimi titoli l'importo corrispondente a ogni singolo esercizio.

3. Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti entro la chiusura dell'esercizio, il tesoriere regionale è autorizzato a commutare d'ufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni circolari non trasferibili a favore delle persone beneficiarie.

4. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 3 si considerano, pertanto, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.

5. I rapporti con il tesoriere regionale in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni sono regolati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 48.

Pagamento di ruoli di spesa fissa

1. L'autorizzazione a disporre pagamenti contenuta nei ruoli di spesa fissa è diretta ai dirigenti preposti al controllo interno di ragioneria, quali ordinatori secondari della spesa.

2. Gli ordini di pagamento, emessi dagli ordinatori secondari della spesa, sono diretti al tesoriere regionale il quale provvede al pagamento alle scadenze e alle condizioni specificate nei ruoli medesimi, o negli eventuali successivi ruoli di variazione.

3. Gli ordini di pagamento previsti al comma 2 possono essere sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

Art. 49.

Pagamento delle spese per il personale

1. Al pagamento di tutte le competenze fisse e variabili degli amministratori regionali e del personale regionale, compreso quello con contratto a termine e comandato da altre amministrazioni, e al versamento dei relativi oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, nonché al pagamento degli acconti e assegni di pensione e di buonuscita del personale collocato a riposo, si provvede con mandati diretti o ruoli di spesa fissa o ordini di accreditamento emessi a favore di uno o più funzionari delegati.

Art. 50.

Altre forme di pagamento

1. Con decreto del direttore centrale delle risorse economiche e finanziarie sono individuate le spese per le quali il tesoriere regionale è autorizzato a contabilizzare pagamenti anticipati e le modalità di emissione dei titoli a copertura dei pagamenti stessi.

2. I pagamenti di cui al comma 1 devono essere sollecitamente liquidati dalle strutture regionali competenti, mediante emissione dei relativi titoli di pagamento a copertura.

Art. 51.

Residui passivi

1. Al fine dell'accertamento delle somme da iscrivere come residui nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario si considerano tali le differenze fra gli impegni registrati nelle scritture contabili in base ad atti formali e i pagamenti effettuati dal tesoriere regionale.

2. Le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto sono accertate con decreto dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie.

3. Le somme impegnate possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due o quattro anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce a seconda che si tratti, rispettivamente, di spese correnti o di spese in conto capitale. Trascorsi tali termini esse costituiscono economia di bilancio, salva la loro riproduzione in successivi bilanci qualora siano reclamate dai creditori.

4. Sono conservate nel conto residui oltre il termine stabilito nel comma 3 le somme impegnate a carico dei capitoli relativi a limiti d'impegno, nonché le somme impegnate relative a spese per rimborso di mutui e prestiti, e per partite di giro.

Art. 52.

Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati

1. I funzionari delegati dell'amministrazione regionale presentano il rendiconto delle somme erogate ogni semestre e, in ogni caso, alla fine dell'esercizio.

2. Il termine per la presentazione dei rendiconti di cui al comma 1 scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla fine del periodo al quale i rendiconti stessi si riferiscono.

3. In luogo degli ordinativi estinti è allegato al rendiconto amministrativo del funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi che attesta espressamente l'avvenuto pagamento.

Capo VII

CONTROLLO INTERNO DI RAGIONERIA

Art. 53.

Controllo interno di ragioneria

1. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita sulle proposte di deliberazioni giuntali relative a:

- a) atti di programmazione comportanti spese;
- b) direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;
- c) regolamenti.

2. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita, altresì, sui seguenti atti:

- a) atti amministrativi di impegno di spesa;
- b) atti amministrativi di liquidazione;
- c) titoli di spesa.

3. Il controllo interno consuntivo di ragioneria si esercita sugli atti soggetti a norma di legge o di regolamento a tale controllo.

Art. 54.

Natura del controllo interno di ragioneria

1. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita nelle fattispecie di cui all'art. 53, comma 1, e comma 2, lettera *a*) verificando la regolarità contabile e la legalità della spesa o dell'atto.

2. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita nelle fattispecie di cui all'art. 53, comma 2, lettere *b*) e *c*) verificando la regolarità contabile degli stessi.

3. Il controllo interno consuntivo di ragioneria si esercita verificando la regolarità contabile e la legalità della spesa.

Art. 55.

Verifica della regolarità contabile

1. Il controllo contabile sulle proposte di cui all'art. 53, comma 1, si esercita accertando che la spesa programmata non ecceda lo stanziamento dell'appropriato capitolo o che sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato, nonché accertando che la quantificazione della spesa programmata sia effettuata ai sensi di legge.

2. Il controllo contabile sugli atti di cui all'art. 53, comma 2, lettera *a*) si esercita accertando che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento dell'appropriato capitolo o che sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli, nonché accertando che la quantificazione della spesa impegnata sia effettuata ai sensi di legge e che i dati identificativi del beneficiario della spesa indicati nell'atto corrispondano a quelli riportati nella documentazione giustificativa trasmessa.

3. Il controllo contabile sugli atti di cui all'art. 53, comma 2, lettera *b*) si esercita accertando che la spesa sia liquidata ai sensi di legge, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell'atto di impegno di spesa.

4. Il controllo contabile sugli atti di cui all'art. 53, comma 2, lettera *c*) si esercita accertando che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell'atto di liquidazione.

Art. 56.

Verifica di legalità della spesa o dell'atto

1. La verifica di legalità della spesa, della proposta o dell'atto si esercita accertando che gli stessi siano assunti nel rispetto delle disposizioni di legge che li disciplinano.

Art. 57.

Attestazione di conformità sulle proposte di deliberazione giunta

1. La direzione centrale risorse economiche e finanziarie, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione, ne attesta la conformità contabile e la legalità.

2. Entro il termine indicato al comma 1, la direzione centrale risorse economiche e finanziarie può inviare alla direzione centrale proponente osservazioni relative alla conformità contabile e alla legalità della proposta di deliberazione. In tal caso la proposta di deliberazione non è oggetto di attestazione.

Art. 58.

Efficacia degli atti di impegno della spesa

1. La direzione centrale risorse economiche e finanziarie registra l'atto di impegno della spesa entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso.

2. L'impegno di spesa diviene efficace con la registrazione di cui al comma 1.

3. Entro il termine indicato al comma 1, la direzione centrale risorse economiche e finanziarie può inviare alla direzione centrale che ha emanato l'atto, osservazioni relative alla regolarità contabile dell'atto sottoposto al controllo. In tal caso l'atto non è ammesso alla registrazione.

4. Entro il termine richiamato al comma 1, la direzione centrale risorse economiche e finanziarie può inviare osservazioni relative alla legalità della spesa o dell'atto sottoposto a controllo. In tal caso la direzione centrale che ha emanato l'atto può recepire le osservazioni della direzione centrale risorse economiche e finanziarie annullando o modificando l'atto, ovvero ritrasmetterlo invariato chiedendo sotto la propria responsabilità alla direzione centrale risorse economiche e finanziarie di provvedere comunque alla sua registrazione.

Art. 59.

Visto di ragioneria sui titoli di spesa

1. La direzione centrale risorse economiche e finanziarie, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione accompagnato dal titolo di spesa, vi appone il visto.

2. Entro il termine di cui al comma 1, la direzione centrale risorse economiche e finanziarie può inviare osservazioni relative alla regolarità contabile del titolo medesimo. In tal caso il titolo non può essere ammesso al visto.

Capo VIII

SISTEMA DI CONTROLLO DIREZIONALE

Art. 60.

Finalità e struttura del sistema di controllo direzionale

1. La Regione si dota di un sistema di controllo direzionale allo scopo di valutare lo stato di attuazione delle linee strategiche e degli obiettivi programmati, nonché per migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa e l'efficienza nell'impiego delle risorse.

2. Per realizzare il controllo direzionale la Regione si dota di:

a) un sistema di contabilità economico-analitica;

b) un sistema di indicatori di prestazione;

c) una reportistica periodica che consenta di rispondere a specifiche esigenze di analisi della situazione economico-finanziaria, nonché dei risultati ottenuti in termini di benefici prodotti sulla comunità e sul territorio del Friuli-Venezia Giulia; ove risulti significativo, la reportistica periodica illustra anche valori ottenuti consolidando poste dei bilanci delle società partecipate e di ulteriori enti e agenzie regionali.

Art. 61.

Contabilità economico-analitica della Regione

1. La Regione adotta, in armonia con i principi fondamentali del sistema unico di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni istituito dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), un sistema di contabilità economico-analitica fondato su rilevazioni analitiche per centri di responsabilità. Esso collega le risorse impiegate con gli obiettivi perseguiti.

2. Le finalità della contabilità economico-analitica sono il controllo dei costi dei centri di responsabilità e il controllo delle risorse impiegate per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente.

Art. 62.

Sistema degli indicatori di prestazione

1. La Regione definisce un sistema di indicatori finalizzati alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

2. Gli indicatori descrivono in termini quantitativi gli obiettivi di breve e di medio-lungo termine riferiti a singoli centri di responsabilità o a processi che coinvolgono più centri.

3. Il sistema di indicatori da utilizzare per verificare lo stato di attuazione delle politiche illustrate nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale è approvato con deliberazione della giunta regionale. Nella definizione degli indicatori di prestazione riferiti ai singoli centri di responsabilità è garantita la coerenza con quelli approvati dalla giunta regionale.

4. Sono oggetto di misurazione tramite gli indicatori:

a) l'efficienza, in termini di rapporto tra risorse impiegate e servizi erogati o opere allestite;

b) l'efficacia misurata come rapporto tra quanto realizzato e quanto programmato in termini di servizi erogati o opere allestite;

c) l'efficacia misurata come rapporto tra l'impatto ottenuto attraverso l'azione amministrativa e quello atteso, sia nel breve, sia nel medio-lungo termine;

d) l'efficacia degli interventi di spesa pubblica finalizzati ad affrontare e risolvere i bisogni delle donne, valutando se gli stessi abbiano contribuito a rimuovere le situazioni di svantaggio che pesano sul genere femminile.

5. Al fine di consentire la valutazione d'impatto delle politiche regionali, gli organi che a qualsiasi titolo gestiscono risorse regionali sono tenuti a fornire periodicamente informazioni relative a incassi e a pagamenti effettuati, nonché ai risultati ottenuti.

Capo IX

RENDICONTO GENERALE

Art. 63.

Procedure

1. Il rendiconto generale della Regione è deliberato annualmente dalla giunta regionale entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed è trasmesso alla Corte dei conti per i fini previsti dalle disposizioni vigenti.

2. A intervenuta decisione della Corte dei conti, e in conformità ad essa, la giunta regionale presenta al consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del rendiconto.

3. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto è approvato dal Consiglio regionale in sessione diversa da quella di bilancio.

4. Il consiglio regionale, con il proprio regolamento interno, definisce le modalità di esame e di approvazione.

Art. 64.

Rendiconto generale

1. Il rendiconto generale della Regione è costituito dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.

2. Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese secondo un'articolazione conforme alla struttura del bilancio di previsione. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali, sulla base della classificazione per finalità e funzioni, e per unità di bilancio, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia ed efficienza.

3. A fronte delle somme previste per l'esercizio, il conto del bilancio comprende:

a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

d) le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza e in conto residui;

e) le somme costituenti minori entrate o economie di spesa;

f) le somme trasferite all'esercizio successivo.

4. Al conto del bilancio è allegato un documento contenente la ripartizione delle unità di bilancio in capitoli.

5. Il conto generale del patrimonio comprende:

a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

6. In allegato al rendiconto sono esposte riassuntivamente le spese degli enti funzionali. Al rendiconto è altresì allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

Art. 65.

Relazione di verifica

1. La Regione effettua in sede di rendicontazione una valutazione dei risultati raggiunti e del grado di realizzazione dei programmi regionali. Tale valutazione, organizzata secondo un'articolazione per finalità e funzioni, è oggetto di una specifica relazione di verifica allegata al rendiconto generale.

Capo X

REGIME CONTABILE DELLE ASSEGNAZIONI PER LA RICOSTRUZIONE

Art. 66.

Stanzamenti di spesa non impegnati a chiusura d'esercizio gestione dei residui e ordini di accreditamento

1. Le quote degli stanziamenti di spesa, nonché dei relativi fondi, finanziati con utilizzo delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 (provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 336/1976 e dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 (ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976), e successivi rifinanziamenti, e delle risorse erogate da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 (fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia), sono trasferite, con decreto dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sulle corrispondenti unità di bilancio degli esercizi successivi fino a che permanga la necessità delle spese stesse. Qualora sia venuta a cessare tale necessità le suddette quote sono trasferite sul fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.

2. Le quote disimpegnate dal conto residui relative a spese di cui al comma 1, sono trasferite, con decreto dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sull'unità di bilancio dell'esercizio successivo relativa al fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.

3. Le somme impegnate a carico dei capitoli di spesa di cui al comma 1 sono conservate nel conto residui oltre i termini stabiliti dall'art. 51, comma 3.

4. Tutti gli ordini di accreditamento relativi a spese previste a carico dei capitoli di cui al comma 1, rimasti del tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati integralmente o per la parte inestinta all'esercizio successivo finché permanga la necessità della spesa, su richiesta del funzionario delegato.

Art. 67.

Recuperi di somme erogate

1. Le somme comunque recuperate in relazione a pagamenti effettuati a carico di capitoli di spesa finanziati con utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 227/1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 336/1976, e dell'art. 1 della legge n. 546/1977, e successivi rifinanziamenti, e dei fondi erogati da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale n. 15/1976, sono riversate nel bilancio regionale.

2. Le somme indicate al comma 1 sono iscritte in un'apposita unità di bilancio di entrata denominata «Recupero di somme erogate su capitoli di spesa finanziati dai fondi di solidarietà a favore delle zone terremotate», e nella parte riferita alla spesa sul fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.

Capo XI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 68.

Leggibilità del bilancio

1. Tutte le voci singolarmente presenti nell'attuale bilancio della Regione devono essere chiaramente identificabili nei successivi bilanci per i prossimi cinque esercizi.

Art. 69.

Pubblicazione del bilancio e del programma operativo di gestione nel sito Internet della Regione

1. Ai fini di una compiuta realizzazione dei principi di pubblicità e di controllo, il bilancio e il POG, e i successivi aggiornamenti, sono resi disponibili sul sito internet della Regione entro dieci giorni dalla loro approvazione. I dati finanziari sono articolati per capitolo ed evidenziano anche le correlate fasi dell'entrata e della spesa.

Art. 70.

Raccordo tra il programma operativo di gestione e il piano operativo regionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, sino alla deliberazione della giunta regionale che approva il POG, è autorizzata in via provvisoria la gestione delle risorse, nei limiti previsti dall'art. 30, sulla base dell'ultimo piano operativo regionale approvato e sue successive modificazioni, avuto riguardo all'esercizio di riferimento.

Art. 71.

Enti funzionali

1. I bilanci e i rendiconti degli enti funzionali sono pubblicati in estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il nuovo regolamento di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti di cui al comma 1, al fine di dotare i medesimi di disposizioni omogenee a quelle vigenti per l'amministrazione regionale.

3. Il regolamento di cui al comma 2 prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di bilancio a decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 e per l'anno 2009.

Art. 72.

Gestione informatizzata dei titoli

1. Con regolamento sono disciplinate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile, le modalità attuative per l'introduzione di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione, trasmissione ed estinzione dei titoli in forma informatizzata.

Art. 73.

Applicazione della contabilità generale dello Stato

1. Per quanto non previsto e in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 74.

Rinvio normativo

1. Quando la normativa regionale rinvia a disposizioni della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7), sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.

2. Nelle leggi di autorizzazione di spese a carattere continuativo o ricorrente, emanate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, il rinvio della determinazione dell'entità della spesa alla legge di bilancio si intende come rinvio alla legge finanziaria.

3. I rinvii previsti dalla presente legge a disposizioni contenute in altri atti normativi si intendono effettuati al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 75.

Norme transitorie

1. L'autorizzazione a disporre pagamenti contenuta nei ruoli di spesa fissa già emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e diretta al tesoriere regionale ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 7/1999 deve intendersi riferita ai dirigenti preposti al controllo interno di ragioneria.

Art. 76.

Applicazione

1. La presente legge si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

2. Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2007 è redatto secondo le disposizioni della sezione V della legge regionale n. 7/1999 e successive modifiche e integrazioni.

3. Le disposizioni contenute nel capo II della presente legge si applicano sin dalla predisposizione del bilancio di previsione per gli anni 2008-2010 e per l'anno 2008.

4. In sede di prima applicazione, il termine del 31 luglio di cui all'art. 6, comma 1, è differito al 31 agosto.

Art. 77.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25 e 28 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 (norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all'attività di programmazione);

b) gli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10, 16 e 17 della legge regionale 5 luglio 1985, n. 27 (integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente «Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all'attività di programmazione»);

c) la legge regionale n. 7/1999;

d) il comma 33 dell'art. 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, modificativo della legge regionale n. 7/1999;

e) il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale, 15 febbraio 2000, n. 1, modificativo della legge regionale n. 7/1999;

f) il comma 25 dell'art. 6; i commi 29 e 30 dell'art. 7; il comma 111 dell'art. 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, derogatori della legge regionale n. 7/1999;

g) gli articoli 14 e 15 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, modificativi della legge regionale n. 7/1999;

h) il comma 14 dell'art. 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, modificativo della legge regionale n. 7/1999;

i) i commi 10, 13 e 17 dell'art. 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, modificativi della legge regionale n. 7/1999;

j) i commi 29, 69 e 72 dell'art. 5; i commi 48 e 88 dell'art. 7; i commi 55, 56, 57, 58, 59 e 60 dell'art. 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, derogatori o modificativi della legge regionale n. 7/1999;

k) l'art. 11 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, modificativo della legge regionale n. 7/1999;

l) il comma 30 dell'art. 3; i Commi 13, 20, 45, 61, 62, 63, 65 e 66 dell'art. 6; i commi 13 e 16 dell'art. 8; i commi 31, 77 e 78 dell'art. 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, derogatori o modificativi della legge regionale n. 7/1999;

m) i commi 43 e 44 dell'art. 6 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, modificativi della legge regionale n. 7/1999;

n) i commi 34, 64, 65, 66 e 67 dell'art. 5; i Commi 50, 51, 52, 53, 54, 56 e 57 dell'art. 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, derogatori della legge regionale n. 7/1999;

o) i commi 84, 85 e 86 dell'art. 4; i commi 58, 59, 60, 61 e 62 dell'art. 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, derogatori della legge regionale n. 7/1999;

p) il comma 23 dell'art. 7 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 concernente l'informatizzazione dei titoli di spesa;

q) i commi 65, 69 e 70 dell'art. 4; i commi 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 dell'art. 7 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, derogatori o modificativi della legge regionale n. 7/1999; il comma 83 dell'art. 7 della medesima legge regionale n. 1/2005, introduttivo del comma 2-bis dell'art. 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, derogatorio della legge regionale n. 7/1999;

r) l'art. 33 della legge regionale 1º novembre 2005, n. 26, modificativo della legge regionale n. 7/1999;

s) i commi 84, 85 e 86 dell'art. 6; i commi 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 dell'art. 9 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 derogatori o modificativi della legge regionale n. 7/1999; il comma 13 dell'art. 9 della medesima legge regionale n. 2/2006, modificativo dell'art. 23 della legge regionale n. 7/1981;

t) il comma 25 dell'art. 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, modificativo della legge regionale n. 7/1999;

u) i commi 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63 e 64 dell'art. 8 della legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1, derogatori o modificativi della legge regionale n. 7/1999.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 8 agosto 2007

p. Il Presidente, vice Presidente: MORETTON

(Omissis)

07R0617

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 40.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 31 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

Sezione I

SPESE DI RAPPRESENTANZA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2006, N. 58 (DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE).

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 58/2006

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale) le parole: «art. 2, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «art. 2, comma 2».

Capo II

SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

ELETTRIFICAZIONE RURALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1988, N. 46 (INTERVENTI REGIONALI PER L'ELETTRIFICAZIONE RURALE).

Art. 2.

Abrogazione della legge regionale n. 46/1988

1. La legge regionale 20 giugno 1988, n. 46 (Interventi regionali per l'elettrificazione rurale) è abrogata.

Sezione II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 1989, N. 10 (NORME GENERALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA).

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 10/1989

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) è abrogato.

Sezione III

CACCIA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994, N. 3 (RECEPIMENTO DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 «NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO»).

Art. 4.

Modifiche all'art. 46 della legge regionale n. 3/1994

1. Il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») è sostituito dal seguente:

«1. Ai proprietari o conduttori di fondi, per la realizzazione di progetti per la valorizzazione del territorio, l'incremento della fauna selvatica, il ripristino degli equilibri naturali, secondo le indicazioni previste dagli indirizzi di cui all'art. 7, possono essere assegnati contributi in conto capitale. Con deliberazione del Consiglio regionale sono stabiliti i criteri per l'assegnazione dei contributi».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 48 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 48. (Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia). — 1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari o conduttori di fondi ai sensi dell'art. 15, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) la Giunta regionale ripartisce fra le province, sulla base della superficie agro-silvo-pastorale, le somme di cui all'art. 50, comma 1, lettera e). La gestione del fondo è affidata alle province, che la esercitano attraverso i comitati di gestione degli ATC. Con deliberazione del Consiglio regionale sono stabiliti i criteri per l'assegnazione del contributo».

Sezione IV

CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERESSI SU FONDI COSTITUITI PRESSO FIDI TOSCANA S.P.A. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1994, N. 41 (ATTRIBUZIONE ALLA FIDI TOSCANA S.P.A. DI NUOVE FUNZIONI IN FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE) E ALLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 1996, N. 24 (CRITERI PER IL RECUPERO DEI CREDITI ACQUISITI A SEGUITO DELL'ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI FIDEIUSSORIE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1994, N. 41 ISTITUTIVA DELLA FIDI AGRICOLA S.P.A.).

Art. 6.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 41/1994

1. Il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.a. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole) è sostituito dal seguente:

«4. Gli interessi maturati sulle disponibilità dei predetti fondi, al netto degli oneri fiscali, sono acquisiti al bilancio regionale».

Art. 7.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 24/1996

1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fideiussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Agricola S.p.a.), da ultimo modificato dall'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 46, è sostituito dal seguente:

«4. Gli interessi maturati sulle somme recuperate ai sensi del comma 2 e sulle disponibilità liquide del fondo di cui al comma 2, lettera b), al netto degli oneri fiscali, sono acquisiti al bilancio regionale».

Sezione V

TARTUFI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1995, N. 50 (NORME PER LA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DI TARTUFI FRESCHI E CONSERVATI DESTINATI AL CONSUMO E PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ECOSISTEMI TARTUFIGENI).

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 50/1995

1. L'art. 21 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), già sostituito dall'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 2001, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. (Sanzioni amministrative). — 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi effettua la ricerca e la raccolta del tartufo senza aver conseguito il tesserino di cui all'art. 11;

b) la sanzione da euro 100,00 a euro 600,00 per chi, pur essendo munito del tesserino, non ha provveduto al pagamento dell'importo relativo all'abilitazione di cui all'art. 23;

c) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la ricerca e la raccolta in periodo di divieto o in ore non consentite;

d) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la ricerca o la raccolta senza l'ausilio del cane appositamente addestrato o senza idoneo attrezzo;

e) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la raccolta o la ricerca mediante la lavorazione anche del terreno o effettua buche in soprannumero o non riempite subito con il medesimo terreno di scavo per deciare di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque buche aperte e non riempite a regola d'arte;

f) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la raccolta nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi quindici anni dal rimboscimento; tali aree devono essere delimitate da tabelle recanti la scritta «area di rimboscimento fino al ...», disposte con la tipologia e le modalità di cui all'art. 3, comma 4;

g) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi raccoglie tartufi immaturi: in detto caso si applica inoltre la sanzione di euro 100,00 per ogni tartufo colto immaturo;

h) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per la vendita al mercato pubblico di tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte dalla presente legge;

i) la sanzione da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercita il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta previsto dal calendario ovvero per chi esercita il commercio di tipi di tartufo non previsti dall'art. 2;

l) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi mette in commercio tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte dalla presente legge;

m) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la raccolta dei tartufi nei terreni di «raccolta di tartufo riservata» senza la necessaria autorizzazione da parte del proprietario o conducente il fondo o per chi esercita senza averne titolo la raccolta nei terreni d'uso civico tabellati con la scritta «raccolta di tartufo riservata- terre d'uso civico»;

n) la tabellazione illegittima delle aree rimboschite è punita con una sanzione di euro 25,00 per ogni tabella apposta illegittimamente,

o) l'apposizione o il mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate è punita con una sanzione da euro 1.500,00 a euro 9.000,00;

p) la sanzione da euro 50,00 a euro 300,00 per chi non esibisce, all'atto dell'accertamento o entro tre giorni dalla data dell'accertamento stesso, il tesserino di cui all'art. 11 e la ricevuta di pagamento dell'importo relativo all'abilitazione di cui all'art. 23 a richiesta degli agenti accertatori;

q) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 a chi non appone la tabellazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4;

r) la sanzione da euro 150,00, a euro 900,00 per la violazione di cui all'art. 3, commi 6 e 7;

s) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario di raccolta non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. In caso di recidiva, ai sensi dell'art. 22, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate.

3. Qualora sia accertata la violazione di cui al comma 1, lettera g), l'ammontare del pagamento in misura ridotta è determinato, da un minimo ad un massimo, con i criteri di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificato dall'art. 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e, per la parte proporzionale, moltiplicando l'importo base indicato nella stessa lettera g) per il numero dei tartufi immaturi risultante dal verbale di accertamento».

Sezione VI

FUNGHI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 1999 N. 16
(RACCOLTA E COMMERCIO DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)

Art. 9.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 16/1999

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) è inserito il seguente:

«2-bis. Il personale in servizio presso gli Ispettorati micologici di cui all'art. 19 ed in possesso della qualifica di micologo, attestata dal tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19, comma 4, è autorizzato:

a) ad effettuare la raccolta di funghi epigei spontanei su tutto il territorio regionale, in qualsiasi giorno dell'anno, da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto;

b) a raccogliere fino ad un massimo di tre esemplari per ogni specie di funghi epigei, senza limitazioni di peso, dimensione e grado di sviluppo;

c) ad utilizzare per il trasporto anche contenitori chiusi o sigillati».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 16/1999, inserito dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

«2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis è estesa al personale in servizio presso gli Ispettorati micologici per i quali sia attestata, dalla azienda unità sanitaria locale (azienda USL) di appartenenza, iscrizione a corsi per l'ottenimento della qualifica di micologo».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 16/1999

1. L'art. 25 della legge regionale n. 16/1999, già sostituito dall'art. 6 della legge regionale 21 febbraio 2001, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. (Sanzioni amministrative). — 1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 30,00 a euro 180,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l'autorizzazione di cui all'art. 2 ovvero con autorizzazione scaduta ovvero non avendo riportato la data sull'autorizzazione turistica e per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all'art. 11 e all'art. 12 senza averne titolo;

b) da euro 10,00 a euro 60,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con sé un documento di riconoscimento, copia dell'autorizzazione a fini scientifici ovvero la ricevuta del versamento degli importi di cui all'art. 8, lettere a), b) e c), nonché i documenti richiesti ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1-bis, lettera c), purché tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all'ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l'accertamento;

c) da euro 30,00 a euro 180,00 per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti;

d) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2;

e) da euro 30,00 a euro 180,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 3;

f) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di *Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso, di *Hygrophorus marzuolus* o *Calocybe gambosa* (*Tricholoma georgii*) con diametro del cappello inferiore a centimetri 2, di funghi del gruppo *Boletus* con un cappello di diametro inferiore a centimetri 4, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00;

g) da euro 30,00 a euro 180,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3;

h) da euro 50,00 a euro 300,00 per l'esercizio della raccolta nelle aree di cui all'art. 13, comma 4, salvo sanzioni di importo maggiore eventualmente stabilite dagli organi di gestione;

i) da euro 30,00 a euro 180,00 per l'esercizio della raccolta nelle aree di cui all'art. 13, commi 5 e 6;

l) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 7;

m) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione dei divieti temporanei di cui all'art. 14;

n) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione o per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti di gestione.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo III si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, all'art. 21, commi da 1 a 5 e all'art. 21-bis, comma 1;

b) da euro 52,00 a euro 312,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 6;

c) da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 22».

Sezione VII

TURISMO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 MARZO 2000, N. 42
(TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO)

Art. 11.

Modifiche all'allegato A «Tabella degli ambiti turistici» della legge regionale n. 42/2000

1. L'ambito turistico n. 6 dell'allegato A della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) è sostituito dal seguente:

«Ambito turistico n. 6, comprendente i territori dei comuni di Campagnatico, Capalbio, Castiglion della Pescaia, Civitella Paganica, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccastrada, Scansano, Scarlino, Sorano, Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Roccalbena, Santa Fiora, Esigano, Semproniano e Cinigiano».

2. L'ambito turistico n. 10 dell'allegato A della legge regionale n. 42/2000 è sostituito dal seguente:

«Ambito turistico n. 10, comprendente i territori dei comuni di Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Siena, Sovicille, Abbazia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio e Radicofani».

3. L'ambito turistico n. 15 dell'allegato A della legge regionale n. 42/2000 è soppresso.

Sezione VIII

RAZZE E VARIETÀ LOCALI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2004, N. 64 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETÀ LOCALI DI INTERESSE AGRARIO, ZOOTECNICO E FORESTALE).

Art. 12.

Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 64/2004

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale) è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. (Registro anagrafico). — 1. Al fine di tutelare le razze e specie zootecniche iscritte nei repertori di cui all'art. 5 e non disciplinate dalla normativa comunitaria o nazionale possono essere istituiti registri anagrafici.

2. Nel registro anagrafico sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza o specie con l'indicazione dei loro ascendenti.

3. Il registro anagrafico è istituito e tenuto da una associazione di allevatori di rilevanza regionale o provinciale dotata di personalità giuridica, che a tal fine si dota di un regolamento contenente, in particolare:

a) le norme di organizzazione interna dell'associazione per la tenuta del registro;

b) le modalità di svolgimento della tenuta del registro;

c) le disposizioni relative ai requisiti necessari per l'iscrizione al registro;

d) gli obblighi degli allevatori aderenti al registro.

4. L'istituzione del registro anagrafico e il regolamento di cui al comma 3 sono comunicati alla competente struttura della Giunta regionale».

Capo III

DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Sezione I

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 40 (DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 30-bis della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 30-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), modificato dall'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64, è sostituito dal seguente:

«Art. 30-bis (Indebitamento delle aziende e degli ESTAV). — 1. Le aziende sanitarie possono contrarre indebitamento, previa autorizzazione, fino ad un massimo di trenta anni unicamente per il finanziamento di spese di investimento e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate per capitale ed interessi non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario regionale di parte corrente loro attribuito ed avendo a riferimento l'insieme delle aziende sanitarie nonché degli enti di cui al comma 4.

2. Le aziende sanitarie possono essere autorizzate, in rapporto alle finalità di cui al comma 1, a rinegoziare il proprio indebitamento anche mediante allungamento della scadenza.

3. La Giunta regionale autorizza le operazioni di indebitamento con propria deliberazione, previa verifica della congruità tra la tipologia dell'investimento e la durata del finanziamento, nonché previa analisi e valutazione economica della capacità delle aziende sanitarie di far fronte agli oneri conseguenti, e del complessivo rispetto del limite giuridico di indebitamento di cui al comma 1.

4. In casi eccezionali debitamente motivati nella deliberazione di cui al comma 3, gli Enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV), nell'ambito dei limiti complessivi di cui al comma 1, possono essere autorizzati a contrarre indebitamento. In tal caso la Giunta regionale assicura, a valere sul fondo sanitario regionale e per l'intera durata dell'operazione, le risorse necessarie alla copertura degli oneri di ammortamento del debito».

Art. 14.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 4 dell'art. 50 della legge regionale 40/2005 dopo le parole: «dalla presente legge» sono aggiunte le seguenti: «La Giunta esprime il proprio parere entro il termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento, decorso il quale il direttore può procedere all'approvazione dello statuto aziendale».

Art. 15.

Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 2 dell'art. 57 della legge regionale n. 40/2005, le parole: «i responsabili di cui all'art. 68» sono sostituite dalle seguenti: «i responsabili di cui all'art. 64».

Art. 16.

Inserimento dell'art. 101-bis nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 101 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 101-bis. (Svolgimento in forma unificata delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale). — 1. L'ESTAV può espletare concorsi in forma unificata per le aziende sanitarie comprese nell'area vasta.

2. Il presidente e i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al comma 1 vengono individuati tra il personale in servizio nelle aziende dell'area vasta.

3. La disposizione di cui al comma 2 trova applicazione anche nel caso in cui vengano indette procedure selettive per l'individuazione del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende nell'ambito dell'area vasta.

4. La scelta e la designazione del presidente e dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono effettuate rispettivamente dal comitato di area vasta di cui all'art. 9 e dal collegio di direzione di area vasta di cui all'art. 49.

5. Le graduatorie dei concorsi espletati dall'ESTAV, ancorché non in forma unificata, possono essere utilizzate da tutte le aziende sanitarie comprese nell'area vasta».

Art. 17.

Modifiche all'art. 107 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 1-bis dell'art. 107 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Lo schema del regolamento generale e delle eventuali successive modifiche e integrazioni è trasmesso alla Giunta regionale al fine di acquisirne il parere. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro il termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento, decorso il quale si può procedere all'approvazione».

Sezione II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 1998, N. 85 (ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI E DISCIPLINA GENERALE DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO, CONFERITI ALLA REGIONE CON DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112).

Art. 18.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 85/1998

1. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione con decreto legisla-

tivo 31 marzo 1998, n. 112) dopo la parola «decreto» sono aggiunte le seguenti: «, e la corresponsione, ai sensi dell'art. 115 del decreto stesso, dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati)».

2. Il comma 7 dell'art. 11 della legge regionale n. 85/1998 è sostituito dal seguente:

«7. Le modalità di esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale».

Sezione III

FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2006, N. 25 (ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA).

Art. 19.

Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 25/2006

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 21 giugno 2006, n. 25 (Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica) è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. *(Inquadramento della fondazione nell'ambito del sistema sanitario regionale)*. — 1. La fondazione partecipa alle attività del servizio sanitario regionale (SSR) come presidio ospedaliero specialistico nell'ambito dell'area vasta nord-ovest e in relazione ai rapporti convenzionali con le aziende sanitarie toscane. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e formazione in collaborazione con le università e le aziende ospedaliero-universitarie per il miglioramento e lo sviluppo dell'assistenza nel SSR.

2. Al fine di assicurare la coerenza del piano aziendale della fondazione con gli obiettivi degli atti di programmazione di area vasta, il direttore generale della fondazione o suo delegato partecipa alle attività del comitato di area vasta nord-ovest finalizzate alla elaborazione del piano di area vasta e si relaziona in ambito regionale per le medesime finalità con gli altri comitati di area vasta.

3. Per la remunerazione delle attività assistenziali e le funzioni di riferimento regionale e di elevata qualificazione e innovazione svolte dalla fondazione a favore del SSR, si applica la disciplina prevista per il finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 28, commi 1 e 2, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)».

Sezione IV

ATTIVITÀ DI ESTETICA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2004, N. 28 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETICA E DI TATUAGGIO E PIERCING)

Art. 20.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 28/2004

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) è sostituita dalla seguente:

«b) le modalità per la presentazione della dichiarazione d'inizio attività di cui all'art. 7, nonché per la sospensione e la cessazione dell'attività nei casi di cui agli articoli 11 e 12».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 28/2004

1. L'art. 7 della legge regionale n. 28/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Dichiarazione d'inizio attività). — 1. Le attività di cui all'art. 1 sono soggette a dichiarazione d'inizio attività attestante il rispetto di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti regionale e comunale.

2. La dichiarazione d'inizio attività è presentata al comune ove si svolge l'attività che può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione.

3. Il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo, ove ciò sia possibile che l'interessato provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

4. Il comune trasmette la dichiarazione d'inizio attività all'azienda U.S.L. ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste all'art. 11».

Art. 22.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 28/2004

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 28/2004 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque esercita l'attività senza il titolo abilitativo di cui all'art. 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00».

2. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 28/2004 la parola «autorizzazione» è sostituita con la parola «attività».

3. Al comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 28/2004 la parola «autorizzazione» è sostituita con la parola «attività».

4. Al comma 7 dell'art. 12 della legge regionale n. 28/2004 le parole «revoca l'autorizzazione e» sono soppresse.

Sezione V

LABORATORI DI ANALISI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2006, N. 9 (ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI).

Art. 23.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 9/2006

1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 9 marzo 2006 n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari) è sostituito dal seguente:

«5. Copia dell'elenco di cui al presente articolo è trasmesso dalla Regione ai ministeri interessati».

Art. 24.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 9/2006

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2006, le parole: «da un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.» sono sostituite dalle seguenti: «da un organismo di accreditamento riconosciuto conforme ai requisiti generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, secondo i meccanismi di valutazione previsti dalla norma stessa».

Art. 25.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 9/2006

1. L'art. 6 della legge regionale n. 9/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (*Soggetti destinatari*). — 1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3 può essere richiesta dai responsabili di laboratori presenti sul territorio regionale, i quali:

a) siano già inseriti in elenchi provvisori precedentemente predisposti ai fini dell'autocontrollo delle industrie alimentari, facendo riferimento alla documentazione ed agli atti già presentati a tal fine;

b) non siano iscritti negli elenchi di cui alla lettera a), ma risultino già operanti ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari);

c) non siano iscritti negli elenchi di cui alla lettera a) ed intendano iniziare a svolgere attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle industrie alimentari».

Art. 26.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 9/2006

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 9/2006 sono sopresse le seguenti parole: «ove già operanti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari)».

Art. 27.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 9/2006

1. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2006 è inserito il seguente:

«2-bis. I dati relativi all'iscrizione nell'elenco regionale sono riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate dai laboratori ai fini dell'autocontrollo delle industrie alimentari».

Art. 28.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 9/2006

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 9/2006, la parola «tempestivamente» è sostituita dalle seguenti: «entro sette giorni».

2. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 9/2006 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 risulti il venir meno di uno dei requisiti di cui all'art. 4, l'azienda U.S.L. le trasmette entro quattordici giorni alla struttura regionale competente alla tenuta dell'elenco, ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari e dell'aggiornamento dell'elenco».

Art. 29.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 9/2006

1. All'art. 16 della legge regionale n. 9/2006 le parole «Decorsi centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Decorsi trecentosessantacinque giorni».

Sezione VI

TUTELA SANITARIA DELLO SPORT. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2003, N. 35 (TUTELA SANITARIA DELLO SPORT)

Art. 30.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 35/2003

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport) le parole: «18 febbraio 1983» sono sostituite dalle seguenti: «18 febbraio 1982».

Art. 31.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 35/2003

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 35/2003 le parole: «18 febbraio 1983» sono sostituite dalle seguenti: «18 febbraio 1982».

2. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 35/2003 le parole: «18 febbraio 1983» sono sostituite dalle seguenti: «18 febbraio 1982».

Sezione VII

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1998, N. 100 (DISCIPLINA TARIFFARIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE).

Art. 32.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 100/1998

1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 100 (Disciplina tariffaria di trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie) è sostituita dalla seguente:

«g) ai Cavalieri di Vittorio Veneto, ai titolari del diploma d'onore al combattente istituito con legge 16 marzo 1983, n. 75 (Concessione di un diploma d'onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d'Italia 1943-1945), ai decorati al valor militare, ai perseguitati politici antifascisti o razziali riconosciuti».

Art. 33.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 100/1998

1. L'art. 4 della legge regionale n. 100/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Criteri per la determinazione del reddito*). — 1. I limiti di reddito previsti, rispettivamente, quali condizione per il rilascio dei titoli di viaggio in favore dei cittadini di età superiore ai sessantacinque anni ai sensi dell'art. 2, lettera h), e quali condizione per l'accesso alla fruizione delle riduzioni di tariffa, vengono stabiliti a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130».

Capo IV

POLITICHE DEL LAVORO

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2002 N. 32 (TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO).

Art. 34.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 32/2002

1. Il comma 6 dell'art. 10 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro) è sostituito dal seguente:

«6. La Giunta regionale approva il bilancio previsionale economico delle aziende con l'allegato piano di attività annuale, previa espressione del parere del Consiglio regionale».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 10 della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«6-bis. Il Consiglio regionale verifica i risultati finali del controllo di gestione e approva il conto di esercizio delle aziende».

3. Al comma 8 dell'art. 10 della legge regionale n. 32/2002 sono soppresse le seguenti parole: «ai sensi dell'art. 58 dello Statuto».

Art. 35.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 32/2002

1. L'art. 16 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. (Formazione professionale). — 1. Il sistema regionale della formazione professionale ha le seguenti finalità:

a) assicurare standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta;

b) ridurre il dislivello qualitativo e quantitativo fra la domanda e l'offerta di lavoro;

c) promuovere la formazione professionale in quanto servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta, favorendo la crescita della cultura professionale;

d) assicurare attività di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e riconversione professionale».

Art. 36.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 32/2002

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 32/2002, dopo la parola «convenzione», sono aggiunte le seguenti: «o contratto».

2. Al comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 32/2002, la parola «convenzionate» è sostituita dalle seguenti: «svolte mediante la convenzione».

Art. 37.

Modifiche all'art. 22-ter della legge regionale n. 32/2002

1. Al comma 1 dell'art. 22-ter della legge regionale n. 32/2002, inserito dall'art. 2 della legge regionale 4 agosto 2003, n. 42, la parola «comprese» è sostituita dalla seguente: «escluse».

Capo V

POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

Sezione I

INQUINAMENTO ACUSTICO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1998 N. 89 (NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO)

Art. 38.

Inserimento dell'art. 17-bis nella legge regionale n. 89/1998

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. (Prima attuazione del decreto legislativo n. 194/2005).

— 1. Il comune di Firenze è individuato come agglomerato con più di 250.000 abitanti per gli effetti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli agglomerati compresi fra 100.000 e 250.000 abitanti per gli effetti del decreto legislativo n. 194/2005.

3. Il comune di Firenze è l'autorità competente all'elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei dati di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nonché dei piani di azione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 194/2005, per l'agglomerato di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il comune ricompreso nell'agglomerato avente il maggior numero di abitanti è l'autorità competente all'elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei dati di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nonché dei piani di azione di cui all'art. 4, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 194/2005, per gli agglomerati individuati nella deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo».

Sezione II

EMERGENZA IDRICA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 2007, N. 29 (NORME PER L'EMERGENZA IDRICA PER L'ANNO 2007. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1995, N. 81 «NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE)» E ALLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998 N. 91 «NORME PER LA DIFESA DEL SUOLO»).

Art. 39.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 29/2007

1. Dopo il comma 1 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 29 (Norme per l'emergenza idrica per l'anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 «Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. (Disposizioni in materia di risorse idriche)» e alla legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 «Norme per la difesa del suolo») è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di superamento dello stato di emergenza idrica idropotabile, la Giunta regionale, anche su proposta delle province e degli ATO, può dichiararne la cessazione, con propria deliberazione, anche per parti del territorio regionale».

Art. 40.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 29/2007

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 29/2007 è sostituito dal seguente:

«1. Le province, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza idrica idropotabile di cui all'art. 1, sulla base dei piani operativi per l'emergenza idrica di cui all'art. 7-bis della legge regionale n. 81/1995, sentite le autorità di bacino, possono procedere:

a) alla sospensione del rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello idropotabile;

b) alla emanazione dei provvedimenti limitativi di propria competenza, in materia di usi idrici diversi da quello idropotabile».

2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 29/2007 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

a) alle concessioni ad uso zootecnico per le quali è prescritta la potabilità delle acque;

b) alle concessioni ad uso diverso da quello idropotabile, i cui titolari utilizzino sistemi di risparmio dell'acqua».

Capo VI

BILANCIO E FINANZE

Sezione I

TRIBUTI REGIONALI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N. 31 (NORME GENERALI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI)

Art. 41.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 31/2005

1. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali) le parole: «entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'inizio della procedura esecutiva».

Sezione II

TRIBUTO PER IL DEPOSITO IN DISCARICA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, N. 25 (NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI).

Art. 42.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 25/1998

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) le parole: «di cui all'art. 24 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)».

Art. 43.

Sostituzione dell'art. 30-bis nella legge regionale n. 25/1998

L'art. 30-bis della legge regionale n. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 30-bis. (Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani). — 1. A decorrere dal 10 gennaio 2006 il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70, è determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun comune:

a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti;

b) produzione annua pro-capite di rifiuti.

2. L'ammontare del tributo dovuto è calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell'allegato alla presente legge.

3. Per i comuni ricadenti negli ATO che hanno provveduto alla costituzione delle comunità d'ambito secondo quanto previsto all'art. 23, e nei quali sia stato conseguito l'obiettivo di raccolta differenziata di cui all'art. 205, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, la quota di tributo relativa alla raccolta differenziata è determinata sulla base degli obiettivi raggiunti dall'ATO, se più favorevoli rispetto a quelli raggiunti dal comune.

4. Per i piccoli comuni in situazione di maggiore disagio, che possono essere destinatari del contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazioni di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 «Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente»). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 «Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani»), i quali abbiano prodotto una quantità di rifiuti inferiore o pari a 500 chilogrammi per abitante l'anno, l'ammontare del tributo dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 è ridotto di euro 3,00. Tale riduzione non può comportare la diminuzione del tributo dovuto al di sotto della misura minima prevista dall'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), modificato dall'art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

5. L'accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione dei rifiuti annui pro-capite, anche ai fini dell'applicazione dell'addizionale prevista al comma 8, è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all'art. 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati, i termini e le modalità di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta certificazione.

6. Ai fini di cui al presente articolo, l'omessa comunicazione dei dati di cui al comma 5 e la ritardata comunicazione degli stessi oltre sessanta giorni dal termine stabilito comportano l'applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall'art. 3 della legge n. 549/1995.

7. L'ammontare del tributo è annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'adozione dell'atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 5. Dallo stesso termine si applica l'addizionale del 20 per cento ai comuni nella condizione di cui al comma 9, accertata dall'atto del dirigente della competente struttura.

8. L'addizionale del 20 per cento al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, prevista dall'art. 205, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, è applicabile nelle ipotesi in cui non siano conseguiti a livello di ATO gli obiettivi minimi di raccolta differenziata, di cui all'art. 205, comma 1.

9. L'addizionale di cui al comma 8 è versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall'art. 3 della legge regionale n. 60/1996, che la applicano ai comuni che nell'ambito dell'ATO di appartenenza non hanno raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta differenziata.

10. Una quota pari al 90 per cento delle somme effettivamente incassate ai sensi del comma 8 è riassegnata sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale). La restante quota del 10 per cento è destinata alle province per l'esercizio delle funzioni di controllo e con le modalità di riparto previste dalla legge regionale n. 60/1996».

Art. 44.

Abrogazione dell'art. 30-ter della legge regionale n. 25/1998

1. L'art. 30-ter della legge regionale n. 25/1998 è abrogato.

Art. 45.

Inserimento dell'art. 31-ter nella legge regionale n. 25/1998

1. Dopo l'art. 31-bis della legge regionale n. 25/1998, introdotto dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70, è inserito il seguente:

«Art. 31-ter. (Disposizioni transitorie concernenti l'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi). — 1. In sede di prima applicazione l'addizionale prevista dall'art. 30-bis, comma 8, si applica a decorrere dal secondo trimestre successivo all'adozione dell'atto del dirigente della competente struttura di cui all'art. 30-bis, comma 5, relativo all'accertamento dei livelli di raccolta differenziata raggiunti nell'anno 2006».

Art. 46.

Sostituzione dell'allegato B della legge regionale n. 25/1998

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 la tabella di cui all'allegato B della legge regionale n. 25/1998 è sostituita dalla seguente:

TABELLA

Determinazione ammontare tributo - art. 30-bis

	Produzione rifiuti urbani e assimilati kg/ab/anno			
	Produtz ≤ 500	500 < produtz ≤ 650	650 < produtz ≤ 800	Produtz > 800
Efficienza raccolta differenziata (%)	Euro/t	Euro/t	Euro/t	Euro/t
RD < 30	18	20	22	23
30 ≤ RD < 35	13	15	17	18
35 ≤ RD < 40	10	12	14	15
RD ≥ 40	8	10	13	14

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'allegato alla legge regionale n. 25/1998, denominato «Allegato B», è rinominato come segue: «Allegato A».

Sezione III

COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2000, N. 57 (DISCIPLINA FITOSANITARIA DELLA PRODUZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI).

Art. 47.

Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale n. 57/2000

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 57 (Disciplina fitosanitaria della produzione e della commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali) è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. (Tariffa fitosanitaria). — 1. Ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/1989/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), i soggetti interessati sono tenuti al versamento della tariffa fitosanitaria all'ARPAT per le attività indicate e nelle misure previste nell'allegato XX del medesimo decreto.

2. La tariffa fitosanitaria è versata su apposito conto corrente postale con le modalità stabilite dall'ARPAT».

Art. 48.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 57/2000

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 57/2000 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'erogazione dei servizi nell'ambito delle attività fitosanitarie di cui all'art. 7, non ricomprese nelle attività di cui all'art. 9-bis, comma 1, gli utenti sono tenuti al versamento all'ARPAT di un corrispettivo, determinato in base ad uno specifico tariffario approvato dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole».

Art. 49.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 57/2000

1. La rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 57/2000 è sostituita dalla seguente: «Sanzioni amministrative e tributarie».

2. Dopo il comma 17 dell'art. 11 della legge regionale n. 57/2000 è aggiunto il seguente:

«17-bis. Chiunque non esegue, in tutto o in parte, o esegue oltre la scadenza il versamento della tariffa fitosanitaria di cui all'art. 9-bis è soggetto al pagamento della sanzione prevista dall'art. 10 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali)».

Art. 50.

Inserimento dell'art. 12-bis nella legge regionale n. 57/2000

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 57/2000 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. (Recupero della tariffa fitosanitaria e irrogazione della sanzione tributaria). — 1. La Regione Toscana è l'ente competente al recupero delle somme dovute a titolo di tariffa fitosanitaria ed all'irrogazione delle sanzioni tributarie previste dall'art. 11, comma 17-bis. A tali fini si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dell'ARPAT per l'esercizio delle attività fitosanitarie di cui alla presente legge».

Art. 51.

Inserimento dell'art. 13-bis nella legge regionale n. 57/2000

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 57/2000 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. (Comunicazioni). — 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'ARPAT comunica alla Regione la somma complessiva introitata dalla riscossione della tariffa fitosanitaria per l'anno precedente, ai fini del rendiconto e dell'assestamento.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, l'ARPAT comunica alla Regione l'elenco dei soggetti che non hanno eseguito, in tutto o in parte, o eseguito oltre la scadenza il versamento della tariffa fitosanitaria nell'anno precedente».

Art. 52.

Inserimento dell'art. 13-ter nella legge regionale n. 57/2000

1. Dopo l'art. 13-bis della legge regionale n. 57/2000, introdotto dall'art. 66 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 13-ter. (Norma contabile). — 1. La Regione iscrive in entrata del proprio bilancio di previsione le somme presumibili di cui all'art. 13-bis, comma 1, e le destina al finanziamento dell'ARPAT per l'esercizio delle attività in ambito fitosanitario di cui alla presente legge, iscrivendo a tal fine specifico stanziamento nella parte spesa del bilancio regionale.

2. La tariffa fitosanitaria incassata dall'ARPAT è riversata alla Regione, che può provvedere alla riscossione anche mediante compensazione a valere sulle erogazioni al medesimo».

Capo VII

COMMISSIONI E COMITATI

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° SETTEMBRE 1988, N. 70 (TRATTAMENTO ECONOMICO AI MEMBRI DI ALCUNI COMITATI E COMMISSIONI REGIONALI).

Art. 53.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 70/1988

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1988, n. 70 (Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali) è sostituito dal seguente:

«1. La presente legge disciplina l'indennità ed il rimborso spese, nonché il trattamento economico di missione per il presidente, i componenti ed i segretari dei seguenti organismi».

2. Le lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 70/1988 sono abrogate.

Art. 54.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 70/1988

1. All'art. 2 della legge regionale n. 70/1988 le parole «L. 60.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 29,00» e le parole «L. 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 25,00».

Art. 55.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 70/1988

1. All'art. 3 della legge regionale n. 70/1988 le parole «L. 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 25,00» e le parole «L. 40.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20,00».

Art. 56.

Abrogazione dell'art. 4 della legge regionale n. 70/1988

1. L'art. 4 della legge regionale n. 70/1988 è abrogato.

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 1995, N. 83 (ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE AGRICOLA DI ALBERESE)

Art. 57.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 83/1995

1. Alla lettera *e)* del comma 1 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese) le parole: «Euro 774» sono sostituite dalle seguenti: «euro 735,00».

2. Alla lettera *f)* del comma 1 della legge regionale n. 83/1995 le parole: «Euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «euro 392,00».

Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1993, N. 37 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO FORESTALE «ARSIA»).

Art. 58.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 37/1993

1. Il comma 10 dell'art. 13 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale «ARSIA») è sostituito dal seguente:

«10. Al presidente del comitato spetta un'indennità annua pari al 14,25 per cento del compenso spettante all'amministratore. Agli altri componenti spetta un'indennità annua pari al 9,5 per cento».

Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1993, N. 67 (NORME IN MATERIA DI TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE SERVIZIO DI TAXI E SERVIZIO DI NOLEGGIO).

Art. 59.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 67/1993

1. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio) è sostituita dalla seguente:

«*d)* due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, su proposta dell'ANCI e dell'UPI»;

2. Al comma 11 dell'art. 2 della legge regionale n. 67/1993 le parole «L. 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 49,00».

Art. 60.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 67/1993

1. Al comma 12 dell'art. 6 della legge regionale n. 67/1993 le parole «L. 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 49,00».

Sezione V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1998, N. 42 (NORME PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)

Art. 61.

Modifiche all'art. 26-bis della legge regionale n. 42/1998

1. Al comma 1 dell'art. 26-bis della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) le parole «euro 2500,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.375,00» e le parole «euro 200,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 190,00».

2. Al comma 2 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 42/1998 le parole «euro 2500,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.375,00» e le parole «euro 200,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 190,00».

3. Al comma 3 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 42/1998 le parole «euro 750,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 712,00» e le parole «euro 75,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 71,00».

Sezione VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1995, N. 49 (NORME SUI PARCHI, LE RISERVE NATURALI E LE AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE).

Art. 62.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 49/1995

1. Il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) è sostituito dal seguente:

«7. Ai membri della Consulta spetta un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura di euro 61,00 lordi, oltre al rimborso spese e all'indennità di missione, secondo la disciplina prevista per i dirigenti regionali».

Sezione VII

SOPPRESSIONE DEL COMITATO REGIONALE
CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 63.

*Soppressione del Comitato regionale contro
l'inquinamento atmosferico. Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) art. 7 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 33 (Norme per la tutela della qualità dell'aria);

b) art. 4 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 33).

Capo VIII

RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI

Sezione I

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2004 N. 39 (NORME A FAVORE DEI COMUNI MONTANI E DEI PICCOLI COMUNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1985, N. 57 «FINANZIAMENTI PER LA REDAZIONE E L'ATTUAZIONE DI PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE». MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 NOVEMBRE 1999, N. 58 «NORME SULLA TUTELA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE TOSCANO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI PER GLI APPRENDISTI ARTIGIANI»).

Art. 64.

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 39/2004

1. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 27 luglio 2004 n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 «Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente». Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 «Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani») è sostituito dal seguente:

«2. I comuni che accedono al fondo sono tenuti, entro trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 luglio 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 2007.

07R0632

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2007, n. 23.

Disciplina in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise n. 19 del 16 agosto 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge, in conformità agli articoli 18, 38 e 118 della Costituzione e all'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di garantire una gestione dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi ispirata ai principi di efficienza ed efficacia, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza, disciplina il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB, di seguito denominate «IPAB operanti sul territorio regionale in ambito sociale, socio-sanitario ed educativo attraverso la trasformazione delle stesse in Aziende di servizi alla persona (ASP), di seguito denominate «ASP» ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nel rispetto dello spirito delle finalità espresse dalle tavole fondative e dagli statuti originari. Sono fatte salve le procedure e l'acquisizione di pareri della competente autorità ecclesiastica derivanti da Concordati e Intese fra lo Stato e le confessioni religiose.

Art. 2.

*Partecipazione al sistema integrato
dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi*

1. Gli enti pubblici e privati derivanti dalla trasformazione, partecipano alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario conformemente alle previsioni della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1; concorrono altresì, unitamente ai soggetti del terzo settore, allo sviluppo di iniziative di solidarietà sociale in attuazione degli indirizzi della programmazione regionale delle attività sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative.

2. Gli enti di cui al comma 1 partecipano alla programmazione delle attività sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative che si svolgono sul territorio della Regione. La Regione assicura parità di trattamento tra persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private senza scopo di lucro nell'accesso ai contributi regionali erogati agli enti gestori.

Art. 3.

Trasformazione delle IPAB

1. Le IPAB sono tenute a trasformarsi, entro il 31 dicembre 2007, in ASP ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori e delle disposizioni del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

2. Le IPAB che intendono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro presentano istanza di trasformazione alla Giunta regionale, dandone contemporanea comunicazione al comune in cui l'ente ha sede legale. Entro trenta giorni dall'acquisizione della comunicazione, il comune deve esprimere motivato parere in merito alla privatizzazione anche in riferimento ai requisiti di cui all'art. 4, comma 2. Nel caso in cui il parere del comune sia contrario alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, la competente Direzione generale della Giunta regionale convoca un'apposita conferenza interistituzionale tra la Regione, il comune e l'IPAB interessata, per l'assunzione, entro trenta giorni dalla convocazione, della determinazione definitiva in merito alla trasformazione; la determinazione finale della conferenza è assunta con deliberazione della Giunta regionale.

3. Alle revisioni statutarie ed ai patrimoni delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

4. Le IPAB che intendono trasformarsi in ASP deliberano, unitamente alla determinazione di conservare la personalità giuridica di diritto pubblico, l'adeguamento dello statuto alle disposizioni del titolo II della presente legge. La predetta deliberazione ed il nuovo statuto sono trasmessi alla competente direzione generale della Giunta regionale per gli adempimenti previsti dall'art. 7, comma 3.

5. Gli enti riordinati in persone giuridiche private senza scopo di lucro o in ASP a norma della presente legge subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle IPAB da cui derivano.

Art. 4.

Intervento sostitutivo

1. Per le IPAB che, alla scadenza del 31 dicembre 2007, non abbiano assunto e comunicato gli atti necessari alla trasformazione a norma dell'art. 3, commi 2 e 4, la Giunta regionale, su designazione del Comune dove l'IPAB inadempiente ha sede legale, nomina un commissario con il compito di procedere, entro novanta giorni, alla trasformazione delle stesse in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP, ai sensi dell'art. 3.

2. Il commissario provvede alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato delle IPAB che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) struttura associativa;
- b) istituzione o promozione da parte di soggetti privati con mezzi economici di provenienza privata;
- c) finalità di ispirazione religiosa e collegamento con una confessione religiosa;

d) riconoscimento, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Fuori dei casi di cui al comma 2, il commissario provvede, sussistendone i requisiti, alla trasformazione in ASP.

4. Ai fini della trasformazione, il commissario assume, ove ne ricorrano le condizioni, le iniziative e i provvedimenti di cui all'art. 5.

5. Il commissario valuta altresì l'eventuale sussistenza delle condizioni previste per l'estinzione dell'ente ai sensi dell'art. 6.

6. Per le IPAB che, all'entrata in vigore della presente legge, sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal commissario medesimo. A tal fine l'incarico commissariale è prorogato per il tempo necessario alla trasformazione.

Art. 5.

Fusione delle IPAB

1. Gli organi di amministrazione che gestiscono contemporaneamente più IPAB assumono, contestualmente al provvedimento di trasformazione, l'atto di fusione delle istituzioni da loro amministrate in un'unica persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in un'unica ASP, che subentra nella titolarità di ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo alle istituzioni preesistenti.

2. Gli atti di fusione sono esenti da imposte e tasse di competenza regionale.

Art. 6.

Estinzione delle IPAB

1. Le IPAB non operative da almeno due anni o per le quali si esaurito lo spirito delle finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ovvero non siano più in grado di perseguire i propri scopi statutari od altra attività assistenziale ed educativa e per le quali non sussistano i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 3 e dall'art. 5, sono soggette ad estinzione.

2. L'estinzione è proposta dall'organo di amministrazione dell'istituzione o dal comune in cui l'istituzione ha la propria sede legale; può, inoltre, essere promossa dalla stessa Giunta regionale sulla base della documentazione necessaria a concludere l'istruttoria relativa al procedimento di estinzione. Il soggetto che propone l'estinzione ne dà contestuale comunicazione agli altri soggetti contemplati dal presente comma.

3. Il provvedimento di estinzione è adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento della proposta ovvero, nel caso di iniziativa della Giunta medesima, dalla completa acquisizione della documentazione necessaria a concludere l'istruttoria relativa al procedimento di estinzione. Le procedure di estinzione devono comunque concludersi entro il 31 dicembre 2007.

4. In caso di estinzione la Giunta regionale, nel rispetto dello spirito delle finalità delle tavole di fondazione, attribuisce il patrimonio dell'istituzione estinta ad altro ente pubblico o, in subordine, a persone giuridiche private senza scopo di lucro con medesime finalità o, in mancanza al comune in cui l'ente ha sede legale con vincolo di destinazione ai servizi sociali, socio-sanitari o educativi. L'ente o gli enti così individuati subentrano, per quanto di rispettiva competenza, ad ogni rapporto giuridico attivo e passivo dell'istituzione estinta. La Giunta regionale determina altresì, di concerto con i soggetti interessati, l'attribuzione del personale dipendente dell'istituzione estinta ad altre IPAB o ASP operanti nel medesimo ambito territoriale o, in mancanza, all'amministrazione comunale in cui l'ente estinto ha sede legale.

5. Le IPAB che si trovano nelle condizioni indicate dal comma 1 non sono sottoposte alla procedura di estinzione se, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a concludere le procedure di fusione di cui all'art. 5, finalizzate alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP, nei termini previsti dall'art. 3.

TITOLO II

AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 7.

Autonomia e organizzazione delle ASP

1. Le ASP sono enti di diritto pubblico per il perseguimento di finalità di rilevanza sociale e socio-sanitaria riconducibili ai settori indicati nell'art. 10, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

2. Le ASP sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale nell'ambito delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione. Esse informano la propria organizzazione e di attività ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, ed operano con criteri imprenditoriali, con obbligo del pareggio di bilancio.

3. Lo statuto dell'ASP è trasmesso, entro dieci giorni dall'approvazione, alla competente direzione generale della Giunta regionale per l'apposizione del visto di conformità alla normativa vigente, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto; il termine può essere sospeso una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti ovvero di riesame. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche successive dello statuto.

4. L'organizzazione e l'attività delle ASP si conformano:

a) al principio della distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;

b) al principio della programmazione delle attività e dell'identità organizzativa dell'istituzione, al fine di garantire la corretta e regolare erogazione delle prestazioni in conformità alle disposizioni del piano di intervento regionale;

c) al principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, attribuendo ad un unico soggetto funzionalità connesse, strumentali o complementari ed individuando specificamente un unico organo o soggetto al quale affidare la responsabilità dei procedimenti e dell'azione amministrativa.

5. Il regolamento regionale di cui al comma 2 disciplina le modalità per l'apposizione del visto sugli statuti delle ASP, determina le forme del concorso delle ASP alle attività di programmazione delle attività sociali, socio-sanitarie ed educative, nonché le modalità di partecipazione dei loro rappresentanti negli organismi istituiti ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a) della legge dell'8 novembre 2000, n. 328.

6. L'organizzazione e la contabilità dell'istituzione sono disciplinate, in conformità alle disposizioni della presente legge, dal regolamento di organizzazione e contabilità, approvato dal consiglio di amministrazione.

7. Il regolamento di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche sono trasmessi alla competente Direzione generale della Giunta regionale entro dieci giorni dall'approvazione. La Direzione generale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto, può chiederne il riesame sulla base di specifiche osservazioni.

8. Le ASP possono, nei limiti indicati dai propri statuti, contribuire al finanziamento delle attività delle organizzazioni del terzo settore, come definite nell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 2001.

9. Le ASP possono porre in essere tutti gli atti e i negozi giuridici, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi e all'attuazione degli impegni derivanti dalla programmazione regionale. Possono costituire o partecipare a cooperative sociali e ad altri enti senza scopo di lucro aventi finalità istituzionali analoghe, affini o strumentali agli scopi statutari propri dell'azienda, che siano comunque compatibili con le sue finalità sociali, ferma restando la convenienza economica per l'azienda e il rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Le ASP possono assumere in proprio iniziative di liberalità e di solidarietà locale e di internazionale (cooperazione e sviluppo senza nessuna autorizzazione regionale).

10. Alle ASP si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

Art. 8.

Organi di amministrazione delle ASP

1. Sono organi di amministrazione delle ASP:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione.

2. La durata in carica del consiglio di amministrazione, le modalità di nomina del presidente e del vice-presidente, le competenze degli organi ed il loro funzionamento, compresi l'adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute, sono disciplinati dallo statuto nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione.

3. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'ASP. Esso è costituito nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle indicazioni di cui all'art. 98, comma 2, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, ed è composto da tre amministratori così individuati:

a) due nominati dal Comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale;

b) uno nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.

4. I requisiti per accedere alla carica di amministratore delle ASP sono stabiliti dal regolamento di cui all'art. 18, comma 2, e sono certificati a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione delle ASP i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 2382 del codice civile. Qualora dette condizioni intervengano successivamente alla nomina, il soggetto decade. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione.

6. Sono incompatibili con la carica di amministratore delle ASP:

a) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando su ambiti territoriali comprendenti il comune in cui l'ASP ha la propria sede legale, nonché i legali rappresentanti ed i dirigenti della A.S.Re.M., delle aziende ospedaliere e delle strutture convenzionate con l'ASP;

b) i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle Regioni;

c) i sindaci dei Comuni;

d) gli assessori dei comuni ove ha sede l'azienda nonché gli assessori di altri comuni se residenti nel comune ove ha sede l'azienda o dove insistono sedi operative o distaccate della stessa;

e) i presidenti di Provincia e gli assessori provinciali;

f) gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti che ricevano dall'ASP, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti;

g) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore degli enti di cui alla lettera f);

h) colui che ha liti pendenti con l'ASP;

i) colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'ASP è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito.

7. Le incompatibilità di cui al comma 6 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad amministratore di ASP. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica di amministratore dell'azienda. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine.

8. Ai componenti gli organi di amministrazione delle ASP si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. Gli amministratori delle ASP, in ogni caso, non possono essere revocati dal soggetto che li ha nominati se non per gravi violazioni di legge o dello statuto.

10. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione determina la decadenza dell'intero collegio. In tal caso la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'ente con il compito di procedere alla ricostituzione degli organi ordinari. L'organo di revisione contabile rimane in carica fino alla sua naturale scadenza.

Art. 9.

Direttore e gestione delle ASP

1. Il direttore è il responsabile della gestione dell'azienda; è nominato dal consiglio di amministrazione.

2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato avente durata, stabilita dallo statuto, non superiore a quello del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, con possibilità di rinnovo.

3. Al direttore competono tutti gli adempimenti non specificamente attribuiti alla competenza degli organi di amministrazione dell'azienda di cui all'art. 8.

4. L'incarico di direttore è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma, e l'accettazione dell'incarico comporta, per i lavoratori dipendenti, qualora previsto dai rispettivi ordinamenti, il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto alla conservazione del posto. Rimangono comunque a carico dell'ASP gli adempimenti contabili e di economici afferenti ai contributi previdenziali.

5. Non possono essere comunque nominati direttori delle ASP:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a richiesta di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui all'art. 380 del codice di procedura penale;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

6. Qualora le condizioni di cui al comma 5 si verificano successivamente alla nomina, il direttore decade dall'incarico. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione.

7. La funzione di direttore è incompatibile con quella di membro del Parlamento nazionale o europeo, di consigliere regionale, di sindaco, di presidente di Regione, di presidente di Provincia, di assessore regionale, provinciale, di presidente o assessore di comunità montana, nonché con l'esistenza di rapporti di collaborazione, anche in regime convenzionale, con l'ASP, ovvero di rapporti economici o di consulenza con enti, di qualsiasi tipo, che svolgono attività concorrenziali con la stessa ASP.

8. La funzione di direttore è altresì incompatibile con quella di assessore e di consigliere comunale nei comuni ove ha sede l'azienda, o dove insistono sedi operative o distaccate della stessa, nonché con quella di assessore e di consigliere comunale di altri comuni, se gli amministratori risiedono nel comune ove ha sede l'azienda.

9. Le incompatibilità di cui ai commi 7 e 8 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di direttore dell'azienda; alla scadenza del predetto termine, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione, che provvede contestualmente alla nomina del nuovo direttore.

Art. 10.

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale delle ASP ha natura privatistica ed è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'atto della trasformazione in ASP fino alla definizione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

2. La dotazione organica del personale è determinata periodicamente dal direttore dell'azienda, facendo ricorso al metodo della programmazione triennale, e approvata dal consiglio di amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.

3. I requisiti e le modalità di assunzione del personale, nonché le cause di cessazione del rapporto sono stabiliti dal regolamento di organizzazione dell'azienda, in conformità ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza e di economicità e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.

Art. 11.

Bilanci e contabilità

1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle ASP si informa al principio del pareggio di bilancio.

2. Le ASP prevedono l'articolazione della propria organizzazione in centri di costo che siano in grado di provvedere alla programmazione e di alla rendicontazione della gestione economica ed amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità deve consentire verifiche periodiche, almeno a carattere annuale, dei risultati raggiunti.

3. Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, le ASP possono prevedere forme di collaborazione con altri enti gestori di strutture erogatrici di servizi alla persona, conformemente a quanto stabilito dal regolamento adottato a norma dell'art. 18, comma 2.

4. Le ASP devono perseguire il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio tra ricavi e costi, contributi per il finanziamento delle organizzazioni del terzo settore e fondi di riserva. Il consiglio di amministrazione deve rendere conto, nella nota integrativa che accompagna il bilancio di esercizio, della formazione e dell'utilizzo futuro dei fondi di riserva.

5. Le ASP predispongono un documento di programmazione economica di durata triennale ed un bilancio di esercizio annuale. L'esercizio coincide con l'anno solare.

6. Il bilancio di esercizio è redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed è approvato entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio è reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune in cui l'ASP ha sede legale.

7. In caso di inadempimento la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario per la predisposizione e l'approvazione del bilancio.

8. Il direttore è responsabile della regolare compilazione e tenuta dei libri relativi all'amministrazione, nonché della corretta impostazione e conservazione dell'archivio dell'ente.

Art. 12.

Patrimonio

1. Il patrimonio delle ASP è costituito da tutti i beni, mobili ed immobili, ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo.

2. Sono beni del patrimonio indisponibile dell'azienda, soggetti alla disciplina dell'art. 830 del codice civile, tutti i beni mobili ed immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie dell'azienda. Gli altri beni costituiscono il patrimonio disponibile dell'azienda.

3. I beni inclusi nel patrimonio indisponibile non possono essere alienati ovvero ceduti a qualsiasi titolo ad altro soggetto se non previa dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo, secondo la normativa vigente, al perseguimento delle medesime finalità. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

4. Le ASP devono tenere un registro inventario relativo al patrimonio di proprietà dell'ente medesimo.

5. Le ASP predispongono programmi di conservazione e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

Art. 13.

Revisione contabile e controlli interni

1. Le ASP si dotano di un organo di revisione contabile, che può avere composizione monocratica o collegiale in relazione alle dimensioni e alle necessità dell'azienda. Lo statuto ne determina la composizione, la durata in carica e le modalità di nomina. I compensi dell'organo di revisione contabile sono stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 18, comma 2.

2. Possono essere chiamati a far parte dell'organo di revisione esclusivamente soggetti iscritti negli albi dei revisori contabili previsti dalla normativa vigente.

3. Lo statuto dell'azienda può prevedere che l'esercizio delle attività di revisione contabile sia affidato a società di revisione.

4. Le ASP si dotano, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e compatibilmente con le proprie dimensioni e con l'entità dei bilanci, di strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di controllo strategico, nonché di metodologie e sistemi di verifica per il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni, anche avvalendosi di organismi o agenzie specializzate esterne.

Art. 14.

Utilizzo degli utili e copertura delle perdite

1. Le ASP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni e la conservazione del patrimonio dell'ente, con le forme e modalità previste dal regolamento di cui all'art. 18, comma 2, promuovendo, ove necessario, le opportune modifiche allo statuto dell'ente.

2. Nel caso in cui si verifichino perdite nella gestione, il consiglio di amministrazione dell'ente provvede a darne immediata notizia alla Giunta regionale.

3. La Direzione generale della Giunta regionale competente per materia, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, indice una conferenza di servizi allo scopo di procedere ad una verifica delle situazioni che hanno causato l'insorgere della perdita. Alla conferenza di servizi partecipano il rappresentante legale ed il direttore dell'azienda interessata, i legali rappresentanti degli enti pubblici, diversi dalla Regione, preposti alla nomina dei componenti dell'ordinario organo di amministrazione e di il direttore generale della Direzione generale della Giunta regionale competente per materia, o suo delegato.

4. La conferenza di servizi provvede, entro novanta giorni dalla sua costituzione, anche avvalendosi dell'apporto tecnico delle amministrazioni partecipanti, a:

a) accertare le cause che hanno determinato la perdita

b) formulare al consiglio di amministrazione proposte per ripianare le perdite;

c) determinare i tempi e le modalità d'intervento in relazione alla verifica delle operazioni poste in essere per ripianare il disavanzo.

5. Il protrarsi, per un biennio consecutivo di una situazione di perdita comporta, da parte della Giunta regionale, lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario per la temporanea gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, con il compito di riportare a pareggio il conto consuntivo dell'azienda o di provvedere, se del caso, alla trasformazione della stessa in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero alla fusione con altre ASP, qualora detti provvedimenti consentano una più agevole prosecuzione dell'attività istituzionale dell'ente.

6. Nel caso in cui sia accertata l'impossibilità di procedere ai sensi del comma 5, il commissario, previo parere del comune ove ha sede l'ASP, avvia la procedura per l'estinzione dell'azienda, a norma del successivo art. 17.

Art. 15.

Controlli sulle ASP

1. Il controllo sulle ASP è esercitato dalla Regione attraverso la Direzione generale competente in materia socio-sanitaria. Il controllo è finalizzato a garantire che l'attività delle ASP sia svolta in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei programmi della Regione, a verificarne la buona amministrazione, il perseguimento degli obiettivi e la qualità delle prestazioni erogate, nonché a verificare l'effettiva introduzione, da parte delle ASP, dei sistemi di controllo di cui all'art. 13, comma 4, per accertare il corretto rapporto tra le risorse impiegate e la qualità e quantità dei servizi erogati, il soddisfacimento dei nuovi bisogni sociali della popolazione, la realizzazione di economie di gestione.

2. Gli organi di amministrazione delle ASP possono essere sciolti in caso di gravi violazioni di legge o di statuto, di gravi irregolarità nella gestione, di mancato perseguimento delle finalità statutarie, di gravi inefficienze nell'erogazione delle prestazioni, di violazione delle norme sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento, se previsto, nonché di irregolare costituzione degli organi di governo e di impossibilità di funzionamento. La struttura competente al controllo contesta i rilievi e assegna il termine di trenta giorni per l'adozione dei necessari provvedimenti, decorso inutilmente il quale propone lo scioglimento degli organi. La Giunta regionale, sentito il comune competente, dispone lo scioglimento e nomina un commissario per la temporanea gestione dell'azienda. Al commissario spettano i poteri stabiliti nel provvedimento di incarico.

3. Il commissario dura in carica per non più di sei mesi, rinnovabili una sola volta. Alla scadenza, perdurando la necessità della gestione commissariale, si provvede alla nomina di un nuovo commissario.

Art. 16.

Ufficio relazioni con il pubblico

1. Ciascuna ASP istituisce una unità funzionale preposta alle relazioni con il pubblico, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di organizzazione dell'azienda.

2. L'unità funzionale ha il compito di fornire alle persone interessate le informazioni, accessibili secondo la normativa vigente, inerenti alle prestazioni erogate, raccogliere istanze e suggerimenti nonché svolgere, se previsto dal regolamento di organizzazione dell'ente e con le modalità ivi indicate, le operazioni e le pratiche amministrative che gli assistiti ritengono di delegare all'azienda.

Art. 17.

Liquidazione ed estinzione delle ASP

1. Le aziende i cui scopi siano esauriti o cessati ovvero che siano nell'impossibilità di attuare i propri scopi o per le quali si siano verificate le condizioni di cui all'art. 14, comma 6, sono soggette ad estinzione. L'iniziativa per l'estinzione può essere adottata dall'ASP medesima, dal comune territorialmente competente o dalla Giunta regionale sulla base della documentazione agli atti.

2. La Giunta regionale, sentito il comune, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore e assegna un termine per le operazioni di liquidazione. L'organo di revisione contabile cessa dall'incarico con la cessazione delle funzioni del liquidatore.

3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti, unitamente al rendiconto della gestione e alla relazione sull'attività svolta, alla Giunta regionale, che dispone l'estinzione dell'azienda e la devoluzione del patrimonio che residua dalle operazioni di liquidazione. Il patrimonio è attribuito prioritariamente ad altra ASP operante nello stesso comune dell'azienda estinta ovvero, in mancanza, al Comune in cui l'azienda ha la sede legale, con vincolo di destinazione ai servizi sociali.

4. Il soggetto individuato ai sensi del comma 3 subentra in ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo all'azienda estinta.

5. I provvedimenti di estinzione e messa in liquidazione sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, conformemente alle previsioni dell'art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto non contrastanti con il principio di libertà dell'assistenza e con le disposizioni della presente legge.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

3. Alle ASP si applicano le disposizioni vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi; a tal fine esse si dotano, entro centoventi giorni dall'approvazione dello statuto, di apposito regolamento.

4. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il riordino delle istituzioni in ogni disposizione di legge o di regolamento regionale il riferimento alle «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza» s'intende fatto alle «aziende di servizi alla persona» o a Persone giuridiche di diritto privato.

5. L'uso della denominazione «azienda di servizi alla persona» o dell'acronimo «ASP» è obbligatorio nella denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione delle aziende disciplinate dalla presente legge.

6. Le disposizioni del titolo II si applicano anche alle ASP che vengano istituite successivamente alla conclusione della fase di trasformazione disciplinata dal titolo I.

7. Le modalità di espletamento dell'incarico dei commissari di cui agli articoli 4, comma 1, 11, comma 7, 14, comma 5, 15, comma 3, e 17, comma 2, ed i relativi compensi sono disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge.

8. In sede di prima applicazione della presente legge, la nomina degli organi delle ASP deve avvenire entro novanta giorni dalla trasformazione ovvero, nel caso di intervento sostitutivo, nei successivi novanta giorni da parte della Giunta regionale.

9. Per le istanze di depubblicizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, si procede a norma della stessa.

10. Gli organi di amministrazione delle IPAB in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché in regime di proroga ai sensi del decreto legge n. 293/1994 convertito dalla legge n. 444/1994, sono prorogati sino al compimento delle procedure di trasformazione di cui all'art. 3 e comunque non oltre il 30 settembre 2007.

Art. 19.

Abrogazioni

1. È abrogato il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1.

2. È abrogata ogni norma incompatibile o in contrasto con la presente legge.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campomarino, 10 agosto 2007

IORIO

07R0591

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche **l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICIALI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 1 1 2 4 *

€ 2,00